

**IL RAFFORZAMENTO DEGLI OBBLIGHI
FORMATIVI DEI MAGISTRATI IN MATERIA DI
CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA**



*Fabio Di Vizio**

SOMMARIO Premesse. – 1. La disciplina delle iniziative formative in materia di contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica dopo la legge n. 181/2025. – 1.1. Il novellato articolo 6 della legge 168/2023. – 1.2. L'evoluzione registrata durante i lavori parlamentari. – 1.3. I contenuti generali della riforma del 2025. – 1.4. Le fonti internazionali e sovranazionali in materia di formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di violenze nei confronti delle donne e di violenze domestiche. – 1.4.1. Il piano convenzionale. – 1.4.2. Il piano sovranazionale. – 2. Le questioni interpretative poste dalla novella del 2025. – 2.1. La riflessione del CSM. – 2.2. I quesiti posti dai magistrati a seguito dell'entrata in vigore della riforma. – 2.3. Prima analisi. – 2.3.1. L'impostazione programmatico-organizzativa della nuova disciplina, tra rispetto dell'indipendenza della magistratura, autonomia della SSM ed aree riservate del CSM. – 2.3.2. Le sedi dei corsi. – 2.3.3. Le materie oggetto di trattazione «vincolata»: tra «competenze fondamentali», non esaustività e formazione progressiva. – 2.3.4. La metodologia formativa ed i requisiti dei formatori. – 2.3.5. I criteri rilevanti per l'individuazione della platea dei destinatari. – 2.3.6. Il carattere obbligatorio della partecipazione ai corsi di formazione. – 3. Conclusioni.

Premesse

L'organizzazione di specifiche iniziative formative in materia di contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica richiede che sia chiarito il contesto nazionale ed internazionale all'interno del quale ha trovato origine l'esigenza positivizzata dall'art. 8 della legge 2 dicembre 2025, n. 181. Tale ricostruzione consente di creare le premesse per un'adeguata soluzione di alcune questioni interpretative poste dalle nuove disposizioni sin dalla fase genetica. Vi è piena consapevolezza, in ogni caso, del fatto che la risoluzione di alcune di tali tematiche necessiterà del contributo sinergico di istituzioni, quali il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero della giustizia, direttamente coinvolte nella definizione delle condizioni per rendere effettivo ed efficace l'impegno formativo della Scuola superiore della magistratura.

* Componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. *Le opinioni espresse sono personali e non impegnano l'Istituzione di appartenenza.*

1. La disciplina delle iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica dopo la legge n. 181/2025

1.1. - *Il novellato articolo 6 della legge 168/2023*

L'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 (rubricato «Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»), a seguito delle novelle operate dall'art. 8 della legge 2 dicembre 2025, n. 181 («Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»), reca la seguente formulazione¹:

«1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26², sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. *Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel*

¹ Le integrazioni sono riportate in corsivo nel testo trascritto.

² Si rammenta che l'art. 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 26 del 2006, dispone che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine dell'adozione del programma annuale dell'attività didattica da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Ai sensi dell'art. 2, c. 1, *lett. b) e n)* del citato d.lgs. n. 26/2006, la Scuola Superiore della magistratura organizza seminari di aggiornamento professionale e di formazione per i magistrati e per gli altri operatori della giustizia.

settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.

2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse».

1.2. - L'evoluzione registrata durante i lavori parlamentari

L'art. 8 della l. n. 181/2025, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Più nel dettaglio, nel comma 1 la novella ha apportato una serie di modifiche all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.

Il testo originario del disegno di legge si limitava a prevedere che la formazione potesse avere ad oggetto anche la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 cit., come modificata dalla Commissione, è intervenuta sul comma 2 dell'art. 6 della legge n. 168, specificando che la formazione, che si svolge in sede nazionale e in sede decentrata, deve avere ad oggetto: (i) le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, (ii) i diritti umani, (iii) i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, (iv) la matrice culturale del fenomeno e (v) la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, nonché di una efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. Tale formazione, di cui è assicurata la multidisciplinarietà, è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.

La lettera b), del comma 1 dell'art. 8 cit., come modificata nel corso dell'esame

in Commissione, aggiunge poi, sempre all'art. 6 della legge n. 168, un ulteriore comma (comma 2-*bis*), con il quale si prevede l'obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse³.

1.3. - *I contenuti generali della riforma del 2025*

La legge n. 181/2025, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 2025 ed in vigore dal 17 dicembre 2025, consta di 14 articoli i quali, oltre a contemplare il nuovo delitto di femminicidio, recano ulteriori misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime dei reati ad essa riconducibili⁴.

Nel rinviare ad altre analisi⁵ e riflessioni⁶ l'illustrazione più completa dell'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata con legge n. 77 del 2013), di seguito si sintetizzano i contenuti salienti del recente provvedimento al fine di contestualizzare le previsioni sul rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati e degli altri operatori.

³ La disposizione è stata preceduta dalla redazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. n. 168/2023, del Libro bianco per la formazione redatto dal Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica destinato a tutti gli operatori (giudiziari, sanitari, scolastici, universitari, ecc.) che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza individuando la fonte primaria nella Convenzione di Istanbul.

⁴ Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione su novità normativa n. 4/2026 avente ad oggetto «Legge 2 dicembre 2025, n. 181 «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», Red. F. ZAVAGLIA, Roma, 14 gennaio 2026; F. LAZZERI, *In G.U. la L. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali*, in www.sistemapenale.it, 3 dicembre 2025, 8; L. DELLA RAGIONE, *Oltre il delitto di femminicidio: uno sguardo sui profili di diritto penale e processuale della L. 181/2025*, in www.altalex.it, 18 dicembre 2025, 4.

⁵ Si veda, in proposito, la nota del Servizio studi e documentazione parlamentare della Camera dei deputati del 25 novembre 2025, intitolata «Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica», reperibile all'indirizzo https://temi.camera.it/leg19/temi/violenza-contro-le-donne_d.html.

⁶ A. FERRARO, *Legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 3, 2024, 982 e ss. Il contributo analizza l'evoluzione normativa italiana dell'ultimo decennio in tema di violenza di genere, dalla legge sul femminicidio sino al recente Codice Rosso rafforzato (legge 24 novembre 2023, n. 168), compiendo un bilancio in ordine agli strumenti conati a tutela delle vittime di violenza endofamiliare e soffermandosi sulle criticità di diritto sostanziale.

Il delitto di femminicidio (art. 1, co. 1, lett. a)

Il delitto, di nuovo conio, è definito come il cagionare «la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali» ed è punito con la pena dell'ergastolo⁷. In dettaglio, la fattispecie, introdotta nel codice penale dal nuovo art. 577-*bis*, è integrata dall'uccisione di una donna quando tale fatto sia stato compiuto: (i) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna; (ii) come atto di controllo o possesso o dominio della vittima in quanto donna; (iii) in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; (iv) come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima. Quando nessuna delle suddette circostanze è presente, si applica l'art. 575 c.p. (omicidio).

⁷ Già vasta la letteratura sull'intervento normativo. In senso favorevole all'introduzione della fattispecie cfr. P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in www.sistemapenale.it, 2 maggio 2025; C. PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 2 giugno 2025 e F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 2 aprile 2025. Inoltre, per il valore attribuito al «nominare» il femminicidio nel codice penale, per rendere maggiormente visibile il persistente e drammatico fenomeno della violenza contro le donne: cfr. D. PULITANÒ, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 21 giugno 2025. Parla di norma incriminatrice «espressionista», nel contesto di una riforma tutto sommato opportuna, M. PAPA, *La riforma del femminicidio: tra simboli, politica e diritto* in *Diritto e giustizia*, 5 dicembre 2025 e in *disCrimen*, 11 dicembre 2025. Per un'analisi approfondita della nuova fattispecie penale cfr. M. BOTTO, *La controversa introduzione del reato di femminicidio: l'affermarsi di un nuovo paradigma in un leitmotiv emergenziale*, in *Diritto penale e processo*, 1/2026, 18 e ss. Per riflessioni critiche, cfr.: G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 14 marzo 2025; M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in www.sistemapenale.it, 18 marzo 2025; AA.VV., *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, in www.giustiziainsieme.it, 27 maggio 2025. Per una ricostruzione del percorso che ha condotto al varo del provvedimento normativo cfr.: M. PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *DPP*, 5/2025, 557 ss.; M. GAMBARDELLA, *Il delitto di femminicidio: il «fatto è commesso come atto» e altre amenità nel disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati*, in www.penedp.it, 21 ottobre 2025; A. PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, in www.sistemapenale.it, 2 aprile 2025; S. BRASCHI, *Uno sguardo sul d.d.l. n. 2528 del 2025: in particolare, il nuovo delitto di femminicidio*, in www.lecostituzionaliste.it, 5 novembre 2025; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in www.sistemapenale.it, 12 giugno 2025, 7 s.; A. MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 25 giugno 2025. Con diversi accenni critici cfr.: V. M. VIRGILIO, *Chi ha «urgenza» di introdurre nel codice penale il delitto di femicidio/femminicidio?*, in *AG AboutGender*, 2025, 14 (27), 436 ss. Per ulteriori visioni critiche, cfr.: G.L. Gatta, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in www.sistemapenale.it, 20 giugno 2025.

È inoltre possibile applicare le circostanze aggravanti previste per il delitto di omicidio di cui agli artt. 576 e 577 c.p. (tra le quali l'aver commesso il fatto contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, o in occasione della commissione di taluni delitti, tra cui i maltrattamenti contro familiari o conviventi o la violenza sessuale, ovvero l'essere stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa).

In materia di bilanciamento delle circostanze, si stabilisce che la reclusione non può essere inferiore a ventiquattro anni ove ricorra una sola circostanza attenuante o la medesima sia ritenuta prevalente rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti ovvero a quindici anni se ricorrono più circostanze attenuanti ritenute prevalenti rispetto a quelle aggravanti⁸.

Ulteriori disposizioni penali (art. 1, co. 1, lett. b-h)

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 c.p., viene modificato, includendo nel novero dei soggetti passivi, la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, ed introducendo una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio *ex art. 577-bis c.p.* Si introduce, inoltre, nel nuovo art. 572-*bis c.p.*, la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del delitto suddetto.

La medesima circostanza aggravante del fatto commesso con le modalità stabilite per il reato di femminicidio *ex art. 577-bis c.p.* viene altresì introdotta con riguardo ai seguenti delitti, pur con differenti effetti sull'aumento di pena:

- per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis c.p.*), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies c.p.*), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), l'aumento di pena va da un terzo alla metà (lett. d);

- per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale *ex art. 593-bis c.p.*, l'aumento di pena va da un terzo alla metà (lett. e);

⁸ F. MENDITTO, *Delitto di femminicidio, aggravanti di discriminazione sessuale e nuovi diritti per le vittime*, in *IusPenale*, 5 dicembre 2025, 3.

- per il reato di violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.*, l'aumento di pena è di un terzo (lett. f);
- per il reato di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*, l'aumento di pena va da un terzo a due terzi (lett. g);
- per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti *ex art. 612-ter c.p.*, è stabilito l'aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. h).

Misure procedurali (artt. 3 e 10)

Il provvedimento contiene numerose misure di natura procedurale⁹ tra le quali:

- l'attribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza sui procedimenti per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p., ove commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero con armi o con le stesse modalità di condotta sancite per il femminicidio dal nuovo art. 577-*bis* c.p.), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- il diritto della persona offesa di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa¹⁰;
- l'avviso alla persona offesa della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM e corrispondente dovere del PM di assumere personalmente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza se richiesto, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (è comunque consentito al PM di delegare l'ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato);
- l'estensione degli obblighi di comunicazione alla persona offesa e ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;

⁹ *Amplius* cfr. A. MARANDOLA, *Le «nuove» disposizioni processuali*, in *DPP*, 1/2026, 27 e ss.

¹⁰ In tema cfr. L. ALGERI, *Patteggiamento per reati da codice rosso e interlocuzione con la persona offesa*, in *DPP*, 1/2026, 37 e ss.

- l'attribuzione ai centri antiviolenza e alle case rifugio pubblici e privati della facoltà di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;

- la deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio (art. 577-*bis* c.p.), nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio;

- il riconoscimento della presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale (nell'ipotesi aggravata introdotta dal disegno di legge), atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La misura degli arresti domiciliari dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico;

- l'ampliamento da 500 a 1000 metri della distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentati che la persona sottoposta alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.) deve rispettare;

- l'estensione del sequestro conservativo ai casi di omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima e facoltà per il PM che procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di chiedere, previa indagini patrimoniali sull'indagato, il sequestro conservativo, se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate;

- l'attribuzione al giudice del dovere di provvedere, anche d'ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all'assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro

conservativo, con la sentenza di primo grado (in deroga all'art. 320, comma 1, c.p.p.) il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisoria accordata;

- la previsione per cui nell'esame testimoniale le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria;

- il potenziamento del collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica, attraverso l'obbligo gravante sul PM - sia nel caso di procedimenti per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva anche ove cessata che nel caso di procedimenti per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata - di accertare la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alla modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, e quindi di trasmettere senza ritardo al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale.

Benefici penitenziari (art. 5)

Il provvedimento subordina la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno¹¹.

È inoltre introdotto l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario; analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è

¹¹ Su tale ambito dell'intervento cfr. V. CANNAS, *Legge sul femminicidio e novità in tema di ordinamento penitenziario*, in *DPP*, 1/2026, 42 e ss.

disposta la riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.

Tutela delle vittime (artt. 4, 9, 11, 12)

Il provvedimento in analisi amplia la tutela delle vittime di taluni dei reati connessi al fenomeno della violenza contro le donne:

- inserendo, tra le eccezioni che consentono di richiedere l'indennizzo previsto per le vittime di reati senza preventivamente esperire un'azione in sede civile: l'omicidio del *partner* anche nel caso in cui il reo e la vittima non fossero stabilmente conviventi; il femminicidio e le ipotesi di tentato omicidio o femminicidio in cui la vittima abbia subito conseguenze tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;

- consentendo alle vittime di violenza che hanno compiuto i quattordici anni di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;

- applicando un regime fiscale di favore che permette alle parti offese dei reati di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente, di non pagare le tasse sul risarcimento del danno dovuto finché questo non viene concretamente erogato (c.d. «registrazione a debito»);

- estendendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito alle persone offese dai reati di tentato omicidio (aggravato per essere stato commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva) e di tentato femminicidio.

Prevenzione e formazione (artt. 6, 7 e 8)

Il provvedimento, ancora, prevede alcune misure per la prevenzione e il contrasto alle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, ovvero la promozione di campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative e didattiche negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di tali sostanze, nonché l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico permanente per l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia.

Si prevede, inoltre, il rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica per i magistrati e per i professionisti sanitari. Tematica sulla quale si concentrerà l'analisi che segue.

Relazione al Parlamento (art. 2)

Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella legge 181/2025 cit., con particolare riguardo al delitto di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

1.4. - Le fonti internazionali e sovranazionali in materia di formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di violenze nei confronti delle donne e di violenze domestiche

1.4.1. - Il piano convenzionale

Muovendo dalla prospettiva internazionale¹², la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul nel 2011¹³ ed in vigore dal 1° agosto 2014, prevede, all'art. 15, che «1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria. 2. Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

¹² A livello sovranazionale, oltre alla Convenzioni di Istanbul, va ricordata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali firmata a Lanzarote nel 2007, la Convenzione ONU per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata con legge 14 marzo 1985 n. 132, che, a partire dalla definizione del concetto di discriminazione contro le donne, si propone di promuovere la parità tra donne e uomini. Di rilievo anche la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne del 1993. Per un resoconto completo del quadro sovranazionale e internazionale CFR. P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, www.sistemapenale.it, 2 maggio 2025.

¹³ Si ricorda che l'Unione europea ha completato il procedimento di adesione alla Convenzione di Istanbul il 1° giugno 2023; per maggiori dettagli sul fondamento di questa iniziativa e sulle relative implicazioni S. DE VIDO, *La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul*, in federalismi.it, 27 dicembre 2017, 6 ss.

L'art. 2 della Convenzione di Istanbul stabilisce che la stessa si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato. Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere. L'art. 3 della Convenzione, dedicato alle definizioni, chiarisce che «ai fini della presente Convenzione: a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni».

Nel suo primo rapporto di valutazione tematico sull'Italia¹⁴, pubblicato il 3 dicembre 2025, il Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) ha accolto con favore la notevole estensione e lo sviluppo del quadro legislativo del paese in materia di violenza contro le donne, che dimostrano chiaramente l'impegno ad attuare la Convenzione di Istanbul. Allo stesso tempo, il rapporto ha evidenziato alcune aree in cui occorrono ulteriori misure per assicurare la piena conformità alle norme della Convenzione. Il rapporto ha esaminato gli sviluppi dalla pubblicazione del rapporto di valutazione del GREVIO sull'Italia, nel periodo dal 13 gennaio 2020 al 14 ottobre 2025, evidenziando una serie di evoluzioni positive in ambito legislativo, tra cui figurano: una nuova legge

¹⁴ GREVIO, *First thematic evaluation report, Building trust by delivering support, protection and justice*, ITALY, 2 dicembre 2025. Il rapporto è stato pubblicato insieme ai commenti delle autorità italiane.

sulle statistiche in tema di violenza di genere volta a garantire una raccolta esaustiva di dati e a favorire l'adozione di politiche basate su prove, riforme del processo penale che hanno introdotto l'obbligo di designare pubblici ministeri specializzati per i reati rientranti nel campo di applicazione della Convenzione e l'obbligo di pubblicare linee guida nazionali sulla formazione di tutti i professionisti in questo ambito. Altre misure legislative positive hanno incluso la possibilità di accelerare i procedimenti di diritto di famiglia in cui vi siano accuse di violenza domestica, il potenziamento dei poteri di indagine del giudice che si occupa di tali procedimenti e il rafforzamento del coordinamento tra detti giudici, i pubblici ministeri e gli altri attori della giustizia penale. Il GREVIO ha elogiato, inoltre, l'adozione di due piani strategici nazionali consecutivi sulla violenza maschile contro le donne, basati su una prospettiva di genere e contenenti una serie completa di politiche, con particolare riferimento al più recente Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica e il relativo piano di attuazione per il periodo 2025–2026. Il rapporto ha accolto, altresì, con favore le misure prese per migliorare la risposta della giustizia penale alla violenza contro le donne e per rafforzare la fiducia delle vittime nelle istituzioni. Tali misure hanno avuto riguardo anche al lancio di una nuova applicazione (*Youpol*) che facilita la segnalazione degli atti di violenza alla polizia attraverso mezzi digitali e il nuovo obbligo di videoregistrazione dei colloqui con le vittime vulnerabili.

Nonostante i progressi compiuti, il GREVIO ha rimarcato la necessità di: *i*) ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione delle riforme della giustizia penale che hanno introdotto procedure accelerate per i casi di violenza nei confronti delle donne; *ii*) misure per semplificare e accelerare l'erogazione di fondi adeguati ai centri antiviolenza e alle case rifugio e per armonizzare i criteri di erogazione di tali fondi; *iii*) alla luce dell'aumento dei casi di violenza sessuale nei confronti delle ragazze e del crescente consumo di contenuti pornografici violenti da parte dei minori, di un'azione preventiva adatta all'evoluzione delle capacità dei discenti, conformemente all'art. 14 della Convenzione di Istanbul; *iv*) che le autorità garantiscano una formazione obbligatoria sulla violenza nei confronti delle donne per tutta una serie di professionisti, tra cui gli attori della giustizia penale.

Con particolare riferimento alla formazione iniziale dei magistrati ed a quella assicurata ai magistrati già in servizio, infatti, GREVIO ha registrato, assieme a progressi, ancora significativi limiti. Secondo la ricognizione proposta dal rapporto, dal 2020, i magistrati in tirocinio beneficiano di una formazione obbligatoria sulla violenza domestica, circostanza considerata quale importante passo avanti; sotto questo profilo, nel

2025, la Scuola superiore della magistratura ha ampliato l'offerta di corsi elettivi sulla violenza contro le donne, che ora fanno parte della formazione obbligatoria dei magistrati in servizio. Tuttavia, GREVIO ha sottolineato che la formazione obbligatoria è stata focalizzata sulla violenza domestica e non su tutte le forme di violenza di genere previste dalla Convenzione di Istanbul. La formazione in servizio su questi temi, inoltre, non è obbligatoria per tutti i magistrati, ma solo per chi sceglie di partecipare ai corsi. Ad avviso di GREVIO la formazione disponibile non affronta in modo sistematico e sufficiente i *bias*, i pregiudizi sessisti e gli stereotipi di genere che possono influenzare le decisioni giudiziarie. In dettaglio, la formazione dovrebbe includere: *i*) le dinamiche della violenza domestica e di genere; *ii*) l'impatto della violenza sui minori; *iii*) l'inadeguatezza di concetti come la «sindrome da alienazione parentale» nei casi di violenza domestica; *iv*) la prevenzione della vittimizzazione secondaria, anche attraverso l'uso di un linguaggio rispettoso e privo di stereotipi. GREVIO ha apprezzato la promozione e la partecipazione dei magistrati ai corsi HELP del Consiglio d'Europa e ai «*workshop* di Strasburgo» sulla giurisprudenza CEDU; tuttavia ha sottolineato che la formazione specialistica non è ancora imposta per tutti i magistrati che si occupano di violenza contro le donne, che dovrebbe essere sistematica («*systematic*»), obbligatoria («*mandatory*»), non lasciata all'iniziativa individuale o a progetti locali, aggiornata e multidisciplinare, coinvolgendo anche psicologi, avvocati e consulenti tecnici. Sulla base di queste osservazioni, GREVIO ha rivolto alle autorità italiane aggiornate raccomandazioni specifiche^[15], chiamandole a: *i*) introdurre una formazione obbligatoria per i magistrati in tirocinio iniziale e per quelli in servizio, informata sul trauma e su tutte le forme di violenza previste dalla Convenzione di Istanbul, inclusa la valutazione del rischio per le vittime e i minori; *ii*) garantire che la formazione obbligatoria dei giudici affronti *a*) gli effetti negativi della violenza sui minori, *b*) le dinamiche della violenza domestica, distinguendola dai semplici conflitti tra coniugi, *c*) l'inopportunità dell'uso di concetti come sindrome da alienazione parentale, *d*) i pregiudizi e gli stereotipi di genere, *e*) le reazioni delle vittime di stupro e *f*) la conoscenza approfondita degli *standard* della Convenzione di Istanbul, incluso il concetto di consenso libero nella violenza sessuale.

Appare utile segnalare che la SSM ha elaborato un'apposita relazione intitolata «Le iniziative della SSM in tema di violenza contro le donne e di violenza domestica», approvata dal Comitato direttivo in data 4 giugno 2025 e trasmessa alla competente autorità governativa per la sottoposizione al gruppo di valutatori internazionali. Il documento raccoglie e sistematizza le esperienze formative, i protocolli e le strategie operative adottate nei diversi distretti, favorendo la condivisione e l'omogeneità delle risposte

giudiziarie. In dettaglio, nella relazione sono stati illustrati i seguenti temi: *i*) il contesto normativo internazionale e nazionale che impone una crescente attenzione alla formazione dei magistrati sulla violenza di genere e domestica, richiamando i riferimenti normativi convenzionali (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* firmata a New York il 18 dicembre 1979, Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l'11 maggio 2011) e sovranazionali (direttiva UE 2024/1385), in uno con l'evoluzione legislativa italiana (Codice Rosso, riforma Cartabia, legge 168/2023), le delibere del CSM 2025 e le Raccomandazioni di organismi internazionali, come GREVIO, che sottolineano la necessità di una formazione «iniziale e continua, costante e obbligatoria» per tutti i professionisti coinvolti; *ii*) le finalità della formazione dei magistrati, intesa come strumento fondamentale per prevenire e contrastare la violenza di genere e domestica, garantire una risposta giurisdizionale tempestiva, coordinata e proporzionata, promuovere un approccio multidisciplinare, coinvolgendo anche esperti extragiuridici (psicologi, sociologi, medici legali), evitare la vittimizzazione secondaria e gli stereotipi di genere nei procedimenti giudiziari; *iii*) l'offerta formativa della SSM, strutturata su tre livelli: *1*) formazione permanente: corsi annuali, *webinar*, eventi tematici rivolti a magistrati ordinari e onorari, con approfondimenti su reati, misure cautelari, coordinamento tra penale e civile, linguaggio giuridico, tutela dei minori¹⁵; *2*) formazione iniziale: moduli specifici per tutti magistrati in tirocinio, con attenzione alle tecniche di indagine, aspetti psicologici e linguaggio nei provvedimenti; *3*) formazione decentrata: laboratori e seminari organizzati nei distretti giudiziari, con coinvolgimento di diverse professionalità e attenzione alle esigenze locali¹⁶.

Il documento ha consentito di evidenziare che dal 2019 al 2025 sono stati realizzati numerosi corsi, con una partecipazione diffusa di magistrati. Tra le tematiche trattate possono segnalarsi quelle di seguito riepilogate: lo studio delle fattispecie di

¹⁵ A livello centrale, dal 2016 al 2024, la formazione permanente ha annoverato undici eventi formativi in materia di violenza di genere e domestica, destinati a 1045 magistrati ordinari e onorari, secondo il metodo della formazione a cascata. Nel 2025 tale offerta formativa ha modificato in maniera consistente la già menzionata impostazione, intensificandosi e rendendosi capillare, con la realizzazione di quattro eventi formativi tematici che hanno registrato la partecipazione di 1749 magistrati.

¹⁶ Dal 2019 al 2024 a livello di formazione territoriale nei distretti giudiziari si sono svolte cinquantuno iniziative formative in materia di violenza di genere e domestica a favore di quasi mille magistrati. Nel 2025 le formazioni decentrate hanno accolto lo stimolo verso la realizzazione di numerosi laboratori tematici di autoformazione.

reato e l'analisi della disciplina sostanziale e processuale; il coordinamento tra interventi penali e civili, soprattutto per la tutela dei minori; la trasmissione di provvedimenti e informazioni tra autorità giudiziarie; l'utilizzo del linguaggio nei provvedimenti per evitare pregiudizi e stereotipi; la valutazione della prova, l'ascolto protetto delle vittime, la gestione delle misure cautelari; la condivisione di buone prassi e i protocolli organizzativi tra uffici giudiziari.

1.4.2. - *Il piano sovranazionale*

La direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica¹⁷ si propone di «fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione» (considerando 1). La direttiva in commento trova il proprio fondamento nella competenza dell'Unione nelle sfere dello «sfruttamento sessuale delle donne e dei minori» e della «criminalità informatica» (art. 83, par. 1, TFUE); essa risponde anche all'intento di attuare il regolamento sui servizi digitali (c.d. *Digital Services Act*, DSA) adottato il 27 ottobre 2022. Invero, tale ultimo provvedimento impone agli *hosting provider* di rimuovere i «contenuti illeciti» segnalati dagli utenti e prescrive alle piattaforme digitali di implementare meccanismi di *notice and action* parimenti volti ad assicurare la legalità delle comunicazioni. Senonché, in assenza di misure di armonizzazione, l'individuazione dei materiali oggetto dell'obbligo di rimozione finisce per essere rimessa alla normativa dei singoli paesi, col rischio così di ingenerare una notevole confusione: di qui la necessità di agevolare il ravvicinamento fra le diverse legislazioni, mediante l'adozione di obblighi di criminalizzazione rivolti a contrastare le aggressioni commesse nello spazio digitale¹⁸.

¹⁷ Per analisi più ampie cfr. Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione tematica n. 67 avente ad oggetto «Direttiva UE 2024/1385 del 14 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica», Red. O. MONACO, Roma, 4 agosto 2025; A. MASSARO, *La direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in *Sistema penale*, 3/2025, 107 e ss.; A. FERRARO, *La recente posizione dell'unione europea in tema di violenza contro le donne: riflessioni attorno alla direttiva (UE) 2024/1385*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 6/2024, 2030 e ss.; S. BRASCHI, *La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell'ordinamento nazionale*, in *Diritto penale e processo*, 10/2024, 1367 e ss. Per più ampi riferimenti, cfr. P. DI NICOLA TRAVAGLINI – F. MENDITTO, *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE 2024*, Giuffrè, 2024.

¹⁸ Benché richiami l'art. 83, par. 1, TFUE, la direttiva sembra trovare fondamento anche nella competenza accessoria di cui all'art. 83, par. 2; su quest'ultima, A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1/2012, 49 ss.

La direttiva costituisce il primo atto normativo dell'Unione europea che affronta in maniera specifica la violenza domestica e la violenza contro le donne. «Vero è che, prima di questo momento, numerosi altri provvedimenti si erano occupati di tutelare i diritti delle vittime di simili forme di aggressione (si pensi, in particolare, alle Dir. 2012/29/UE in materia di protezione delle vittime di reato e Dir. 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo) ovvero di armonizzare le fattispecie incriminatrici di specifiche manifestazioni di violenza di genere (si pensi alla Dir. 2011/36/UE sul traffico di esseri umani, recentemente emendata dalla Dir. UE 2024/1712); nessuno di essi, però, aveva affrontato la questione con un approccio sistematico ovvero aveva dettato obblighi di criminalizzazione precipuamente indirizzati a contrastare la violenza domestica»¹⁹. La direttiva 1385/2024²⁰ si articola in un complesso variegato di previsioni, che possono essere raggruppate attorno a tre aree principali (art. 1): la definizione dei reati e delle relative sanzioni nei settori dello sfruttamento sessuale minorile e della criminalità informatica (artt. 3-13)²¹, la protezione delle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale (artt. 14-33) e la prevenzione della violenza domestica e contro le donne (artt. 34-37).

In quest'ultimo ambito l'art. 36 si occupa della «Formazione e informazione dei professionisti», richiedendo agli Stati membri di garantire una formazione obbligatoria, specialistica e multidisciplinare per tutti i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime di violenza di genere e domestica, con particolare attenzione a magistrati, operatori sanitari, sociali, educativi, avvocati e personale dei *media*. La formazione deve essere aggiornata, sensibile alle specificità di genere, disabilità e minori, e orientata alla prevenzione della vittimizzazione secondaria. Viene estesa la portata

¹⁹ S. BRASCHI, *La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell'ordinamento nazionale*, in *Diritto penale e processo*, 10/2024, 1368 che osserva come in maniera coerente con quanto stabilito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), per «violenza domestica» si intendono «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (art. 3, lett. b); un'analoga definizione oggi si rinviene nell'art. 2, lett. b) della direttiva. Per approfondimenti sul significato di questi concetti e sulle reciproche relazioni cfr. S. BRASCHI, *La nozione di «violenza domestica» fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in *Criminalia* 2022, 305 ss.

²⁰ A. MASSARO, *Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in *Sistema Penale*, 3/2025, 107 e ss.

²¹ C. PAONESSA, *Obblighi di incriminazione e contrasto del «deepfake» nella direttiva (ue) 2024/1385*, in *disCrimen*, 10 giugno 2025.

della raccomandazione già contenuta nella Direttiva 2012/29/UE, relativa alla necessità di una formazione specifica per chi entri in contatto con le vittime, includendo espressamente tra i soggetti destinatari anche i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico, coerentemente con la necessità di una risposta calibrata sulle esigenze specifiche delle vittime di violenza di genere.

In dettaglio il ricordato articolo stabilisce:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consoni al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.

2. Gli Stati membri promuovono od offrono una formazione per i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, al fine di consentire loro di individuare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica.

3. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva²² e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.

4. Fatta salva l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consoni al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori.

5. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri, ginecologi, ostetrici e personale sanitario che si occupa di assistenza psicologica, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili.

6. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e

²² Il principale obiettivo della direttiva è quello di prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni (art. 1).

affrontare le molestie sessuali sul lavoro, ove queste ultime costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi.

7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multidisciplinare che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

8. Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Le attività di formazione di cui al primo comma possono essere fornite dalle pertinenti organizzazioni della società civile, dalle organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito nonché per evitare la vittimizzazione secondaria.

10. Le attività di formazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono integrate da un seguito adeguato, anche per quanto riguarda i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività possono comprendere una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa della discriminazione intersezionale.

11. Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 9 sono attuate fatta salva l'indipendenza della magistratura, l'autonomia organizzativa delle professioni regolamentate e le differenze di organizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione».

Va poi ricordata, in via di estrema sintesi, la giurisprudenza della Corte EDU che, in più occasioni, ha rilevato la necessità di una formazione specialistica per i magistrati e per i professionisti del sistema giudiziario per evitare la vittimizzazione secondaria e per garantire una valutazione corretta delle prove, una cultura giudiziaria adeguata al fenomeno della violenza di genere, nonché la capacità di riconoscere e valutare correttamente le situazioni di rischio²³.

²³ Tra esse cfr. Corte EDU, Sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *T. c. Italia*; Corte EDU, Sez. II, 27 maggio

2. Le questioni interpretative poste dalla novella del 2025

2.1. - *La riflessione del CSM*

L'impegno del CSM in tema di stimolo all'organizzazione e all'adozione di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica è risalente²⁴.

Nel parere del 5 novembre 2025 sul disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 marzo 2025, recante «Introduzione del delitto di

2014, n. 72964/10, *R. c. Italia*; Corte EDU, Sez. I, 7 aprile 2022, *L. c. Italia*; Corte EDU, 16 giugno 2022, *G. c. Italia*; Corte EDU, 27 maggio 2021 *J. L. c. Italia*, Causa Ricorso n. 5671/16; Corte EDU, 22 gennaio 2022, *D.M. e N c. Italia*, con commento di N. CARDINALE, *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte EDU*, in *Sistema Penale*, 10 marzo 2022.

²⁴ Il CSM è intervenuto ripetutamente in tema di violenza di genere e domestica, già con le delibere dell'8 luglio 2009, del 30 luglio 2010, del 12 marzo 2014 e del 20 luglio 2017, tese a promuovere la specializzazione dei magistrati operanti nel settore e l'utilizzo di prassi virtuose al fine di garantire una risposta efficace e tempestiva dell'autorità giudiziaria. Con la delibera del 9 maggio 2018 e con la successiva delibera del 3 novembre 2021 sono state approvate le Linee Guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, con cui il CSM ha fornito agli Uffici giudicanti e requirenti indicazioni sui criteri organizzativi da osservare, sui criteri di priorità nella valutazione degli affari e sulle buone prassi concernenti i rapporti tra Procure e polizia giudiziaria, la turnazione dei magistrati requirenti (c.d. "turno violenza"), l'attività informativa a favore delle vittime e i rapporti con i media, l'ascolto della persona offesa, la valutazione del rischio, i rapporti tra Procura Ordinaria, Uffici minorili e giudici civili, rapporti tra autorità giudiziaria e reti territoriali anti-violenza, presidi sanitari, servizi sociali ed enti locali. L'analisi svolta sui dati raccolti ha portato all'emanazione della delibera del 4 giugno 2020 contenente gli «Esiti del monitoraggio effettuato dal Gruppo di lavoro sull'applicazione delle Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica negli Uffici di merito nel periodo d'emergenza sanitaria» e, successivamente, è stato effettuato un nuovo monitoraggio, i cui esiti sono stati analizzati con la delibera del 3 novembre 2021, con la quale il C.S.M. ha preso atto anche delle innovazioni sostanziali e processuali introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n. 69, il cd «Codice Rosso». In tale contesto il CSM ha inteso proseguire nell'attività di monitoraggio e, con delibera del 26 aprile 2023, ha nominato un nuovo Gruppo di lavoro, composto da magistrati esperti di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, al fine di «proseguire l'attività di monitoraggio anche con riferimento alle diverse modalità organizzative assunte negli Uffici giudiziari, in ragione della loro dimensione e della interazione o meno con interventi giurisdizionali assunti nell'ambito dei procedimenti civili e nei procedimenti previsti a tutela dei minori vittime di violenza». Nella delibera del 7 maggio 2025, intitolata «Esiti del monitoraggio effettuato dal Gruppo di lavoro sull'applicazione delle Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica» sono stati esposti gli esiti del monitoraggio 2023 sull'attuazione delle Linee guida in materia di violenza di genere e domestica, evidenziando progressi nella specializzazione e nella tempestività degli interventi, ma anche criticità persistenti: carenze di personale, insufficiente perequazione dei carichi, uso limitato di strumenti di valutazione del rischio (es. protocolli SARA), scarsa integrazione tra settore penale e civile e tra uffici ordinari e minorili. Viene ribadita la necessità di formazione continua, coordinamento interistituzionale, maggiore tutela della vittima (per evitare vittimizzazione secondaria), miglior utilizzo delle misure cautelari e preventive e rafforzamento dei percorsi trattamentali per gli autori di violenza.

femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», con particolare riferimento all'art. 8 del DDL (già art. 4 del DDL originario), il CSM ha rimarcato come la *ratio* ispiratrice dell'intervento legislativo in commento appare in piena consonanza con l'approccio consiliare, fortemente orientato - tanto nelle indicazioni rivolte agli Uffici giudiziari, quanto nelle Linee programmatiche rivolte alla Scuola Superiore della Magistratura - a favore della formazione specialistica dei magistrati addetti alla trattazione dei procedimenti relativi alla violenza di genere.

Due le avvertenze che il CSM ha reputato opportuno sottoporre all'esame del Ministro: - l'effettivo perseguimento di una diffusa formazione specialistica in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica richiederà la predisposizione, da parte del Ministero, delle risorse necessarie alla sua effettiva realizzazione; - il riferimento contenuto nel prefigurato nuovo comma 2-*bis* dell'art. 6, l. n. 168 del 2023, come modificato dalla Commissione Giustizia del Senato, alle «materie connesse» alla materia «famiglia» o «violenza contro le donne o domestica» appare eccessivamente generico per risultare idoneo a costituire il presupposto dell'insorgenza di un obbligo formativo in capo al magistrato; una formulazione più precisa consentirebbe di delimitare con maggiore certezza i destinatari dell'obbligo suddetto.

In chiusura del parere, il CSM ha svolto un'ulteriore osservazione problematica, chiosando:

«giova segnalare che sulla portata dell'obbligo di specializzazione possono indirettamente incidere modifiche del diritto penale sostanziale e/o procedurale. Il disegno di legge in commento offre un esempio di ciò, sol che si pensi che la trattazione in primo grado di un reato di *stalking* aggravato dall'essere stato il fatto commesso “come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali” (secondo quanto previsto, appunto, dal DDL in parola, [...]) e per il quale sia stata richiesta la misura custodiale inframuraria richiederà, a partire dall'agosto 2026 (cioè dal momento in cui troverà applicazione il nuovo comma 1-*quinquies* dell'art. 328 c.p.p., introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, a mente del quale il giudice per le indagini preliminari “decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere”), la presenza nel Tribunale territorialmente competente di almeno 7 giudici penali specializzati nella materia della violenza di genere o domestica: 3 giudici destinati a comporre il collegio GIP per l'eventuale applicazione della misura cautelare, 1 giudice dell'udienza preliminare, 3 giudici destinati a comporre il collegio dibattimentale. Ciò

significa che in uffici di medie e soprattutto piccole dimensioni la specializzazione dovrà essere tanto diffusa da coinvolgere buona parte degli organici giudicanti nel settore penale, quando non addirittura l'intero organico. La validità delle superiori considerazioni è subordinata alla ipotesi che, [...], la modifica dell'art. 33-ter c.p.p. non comprenda la fattispecie di reato di cui all'art. 612-bis c.p. (come sembrerebbe, allo stato, dal riferimento in esso contenuto all'art. 612-ter, e non bis, c.p.). Ove, invece, si tratti di un mero refuso ed il legislatore intendesse fare riferimento all'art. 612-bis c.p. attribuendone, dunque, la competenza, in sede dibattimentale, al Tribunale in composizione monocratica, la portata delle superiori considerazioni risulterebbe attenuata ma non smentita, rimanendo ferma, infatti, la necessità di formare tanti magistrati quanti quelli necessari a comporre il G.I.P. collegiale e tenuto conto delle potenziali incompatibilità»²⁵.

2.2. - I quesiti posti dai magistrati a seguito dell'entrata in vigore della riforma

A seguito dell'entrata in vigore della l. 181/2025 la SSM ha ricevuto dai magistrati numerose richieste di orientamento sulle modalità per assolvere il dovere formativo di nuovo conio.

In via di sintesi è stato richiesto di chiarire: (i) in quali forme sia possibile adempiere all'obbligo formativo specifico laddove il magistrato tenuto non sia stato ammesso nel corso dell'anno a nessun corso centrale o territoriale dedicato alle tematiche descritte dal novellato art. 6, comma 2, l. n. 168/2024 e se sia rilevante la partecipazione ai corsi di formazione decentrata di rilievo distrettuale²⁶; (ii) se possa considerare

²⁵ Va qui ricordato che l'art. 3 della legge n. 181/2025 assegna al tribunale monocratico la competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) quando ricorre la nuova aggravante «di genere» («se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità») ma anche quella del comma 2, ipotesi che integra, attualmente, la parte più significativa dei procedimenti di competenza dei collegi specializzati in materia di «codice rosso» (cfr. A. MARANDOLA, *Le «nuove» disposizioni processuali*, in *DPP*, 1/2026, 27 e ss.). Secondo F. MENDITTO, *Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l'introduzione del delitto di femminicidio*, in *Giur. pen. web*, 2025, 11, 37, tale attribuzione pare controbilanciata proprio dallo «spostamento» alla cognizione collegiale ex art. 33-bis, comma 2, c.p.p. del reato di cui all'art. 612-bis c.p., soprattutto per la nuova ipotesi di cui al nuovo comma, salvo deroghe.

²⁶ Per intendere tale distinzione va ricordato che nella «nomenclatura» della formazione dei magistrati, i corsi centrali (cod. P) sono organizzati direttamente dalla Scuola, spesso su temi di interesse nazionale e sono rivolti ai magistrati in servizio (ordinari e onorari) in funzione dell'aggiornamento continuo delle competenze giuridiche, deontologiche, organizzative e tecnologiche. La loro programmazione è per lo più annuale, secondo l'elaborato dal Comitato direttivo della Scuola, tenendo conto delle linee guida del CSM, del Ministro della Giustizia e delle proposte del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Universitario Nazionale. I corsi coprono tutte le aree del diritto (civile, penale, amministrativo, lavoro,

equipollente alla partecipazione ai corsi descritti dal novellato art. 6, comma 2, l. n. 168/2024 la frequenza a corsi della SSM frequentati negli anni precedenti nella materia del contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

2.3. - *Prima analisi*

2.3.1. - *L'impostazione programmatico-organizzativa della nuova disciplina, tra rispetto dell'indipendenza della magistratura, autonomia della SSM ed aree riservate del CSM*

La novella normativa delinea una disciplina specifica per le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica di ordine essenzialmente programmatico-organizzativo.

Di tale formazione, infatti, sono precisate a livello normativo: (a) le diverse sedi; (b) alcuni argomenti a trattazione «vincolata»; (c) l'impostazione metodologica; (d) i requisiti dei formatori; (e) i criteri rilevanti per l'individuazione della platea dei destinatari; (f) il carattere obbligatorio della partecipazione ad essa.

Appare evidente che l'intervento mira a segnalare alla SSM direttrici di azione più specifiche rispetto alle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26; ciò pur dopo il varo dell'art. 6, comma 1, della l. n. 168/2023, che si era limitato a stabilire che tra le linee

ecc.), oltre a temi trasversali come l'organizzazione degli uffici, le nuove tecnologie, la deontologia, il diritto europeo e internazionale. Si privilegia un approccio partecipativo e pratico: relazioni frontali, gruppi di lavoro, discussioni di casi, laboratori, simulazioni, tavole rotonde. I corsi possono essere in presenza (soprattutto presso la sede di Scandicci o Napoli), a distanza (webinar, e-learning), oppure in modalità blended (mista). L'ammissione avviene a seguito di bando annuale pubblicato sul sito della Scuola. I criteri di selezione tengono conto di funzione, anzianità, provenienza territoriale e specifiche esigenze formative. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione, utile anche ai fini delle valutazioni di professionalità. I corsi distrettuali (o decentrati, cod. D), invece, sono organizzati dalle strutture di formazione decentrata presso ciascun distretto di Corte d'Appello. Tali corsi, riservati ai magistrati che operano all'interno di uno specifico distretto, rispondono alle esigenze formative varie, anche locali, potendo affrontare tematiche di interesse specifico per il territorio o per le peculiarità degli uffici giudiziari del distretto. Per essi l'autonomia organizzativa è molto ampia; i formatori decentrati possono proporre e realizzare corsi su temi di attualità, novità legislative o giurisprudenziali, o su questioni pratiche emerse nel distretto. I corsi territoriali (cod. T), infine, sono organizzati in collaborazione tra la Scuola superiore della magistratura e le strutture decentrate, ma aperti ai magistrati di tutti i distretti, dunque non solo a quelli del distretto "organizzatore". Essi affrontano tematiche di interesse ampio, che possono riguardare problematiche comuni a più distretti o questioni di particolare rilievo nazionale. Il programma viene approvato dal Comitato direttivo della Scuola, che nomina anche i relatori. La struttura locale mantiene autonomia nella gestione, ma il corso viene "accreditato" a livello centrale.

programmatiche dovessero essere inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. In altri termini, da un'indicazione normativa rivolta all'autorità di governo per il momento dell'elaborazione delle linee programmatiche annuali si è passati ad un'indicazione orientata verso l'Istituzione preposta alla formazione dei magistrati.

Va detto che l'innovazione si è opportunamente astenuta da qualsiasi interferenza rispetto alle competenze formative della Scuola della magistratura, non essendo stata incisa la disciplina generale compendiata nel d.lgs. n. 26/2026, in linea con l'opzione prescelta dalla Direttiva 1385/2024 (art. 36, § 3, che muove espressamente dalla salvezza dell'indipendenza della magistratura e delle differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione). Come noto, infatti, la SSM ha competenza esclusiva in materia di formazione e di aggiornamento dei magistrati (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26). Secondo l'art. 1, comma 2 del suo Statuto²⁷, in conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell'insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca istituzionali. In altri termini, è rimessa alla SSM la concreta declinazione delle direttrici normative rispetto alla speciale attività formativa in esame, con attività e progettualità connotate da ampia autonomia, essendo stati fissati solo contenuti essenziali ma non esaustivi.

Parimenti, in assenza di specifiche indicazioni di rilievo normativo, appare soluzione vincolata ritenere che resti riservata al Consiglio superiore della magistratura l'eventuale definizione di presidi del nuovo obbligo formativo, in modo da chiarirne l'eventuale rilievo, ad esempio, ai fini delle valutazioni di professionalità o dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi o semidirettivi.

Ciò detto, va riconosciuto che, se si eccettua il caso – non pienamente sovrapponibile a quello in esame – della formazione dei magistrati a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado^[29], il grado di specificazione introdotto dalla l. 181/2025 presenta caratteri originali e appare più elevato di quanto sinora avvenuto per altre normative specialistiche che onerano la Scuola di peculiari e rafforzati compiti formativi a favore di specifici destinatari. Si considerino, in particolare, i doveri formativi a favore dei giudici che compongono le sezioni specializzate per la protezione internazionale^[30], quelli in relazione ai

²⁷ Lo Statuto è stato adottato dal comitato direttivo in data 6 febbraio 2012 e modificato in data 16 aprile 2012 e in data 30 ottobre 2012.

corsi di formazione dei giudici delegati alle procedure concorsuali^[31] e dei magistrati ai quali affidate le attività di mediazione giudiziale^[32]. In nessuna di tali evenienze il legislatore si è spinto sino a prefigurare così tanti contenuti «minimi» dei corsi né la qualità e i requisiti dei formatori.

2.3.2. - *Le sedi dei corsi*

Il novellato art. 6 della l. n. 168/2023 stabilisce che «tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata».

La previsione appare coerente con la presa d'atto della moderna realtà organizzativa dell'offerta formativa della SSM, che si svolge sia presso le sedi didattiche centrali che presso quelle delle ventisette strutture territoriali²⁸ (ventisei delle quali con competenza distrettuale ed una insediata presso la Corte di cassazione). La vastità della platea dei destinatari, per quanto la relativa perimetrazione resti esposta a margini di opinabilità, ha consigliato di non individuare nei soli corsi centrali (o nazionali) la sede della formazione specialistica, estendendola anche alle realtà territoriali più prossime ai magistrati impegnati nei settori rilevanti.

Nell'ultimo periodo l'incremento delle competenze registrato dalle strutture territoriali è stato significativo: dall'originaria competenza nella formazione dei magistrati ordinari del distretto progressivamente, sono state estese alle strutture territoriali incombenze nella formazione dei magistrati sul diritto europeo, dei magistrati in tirocinio e della magistratura onoraria, degli stagisti *ex art.* 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, in materia di formazione linguistica, di riconversione professionale dei magistrati ordinari interessati da un cambio di funzioni, in relazione agli scambi internazionali, nonché alla collaborazione con RID e MAGRIF nell'ambito di incontri sui temi dell'informatica e dell'organizzazione. Questo ampliamento delle funzioni ha anche arricchito le anime delle strutture decentrate: a quella originaria, coerente con la loro autonomia organizzativa e ideativa, espressa in un'offerta didattica locale, qualitativamente complementare a quella predisposta in sede centrale, si è abbinata quella più innovativa, declinata con spirito di collaborazione con la Scuola centrale, nella progettazione, realizzazione e attuazione di attività da svolgersi anche in sede locale, specie in relazione alla formazione permanente e alla formazione iniziale .

²⁸ In base all'art. 24, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 26/2006 la Scuola, per il tramite dei propri organi, può avvalersi «delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

In tale senso deve convenirsi con il ricordato parere del CSM laddove ha rimarcato che un rafforzamento delle iniziative richiederà la predisposizione, da parte del Ministero, delle risorse necessarie alla sua effettiva realizzazione; d'altra parte, anche il CSM sarà chiamato a considerare l'opportunità di una specifica riconsiderazione delle iniziative appropriate per dare soluzione alle notorie difficoltà in cui versano i formatori decentrati sotto diversi profili (carenza di organici, sottodimensionamento delle strutture e dell'assistenza amministrativa da potenziare), secondo quanto rappresentato in occasione dei tavoli paritetici interistituzionali.

Rispetto al quesito generale se all'obbligo di aggiornamento professionale possa assolversi anche frequentando gli incontri di studio della formazione decentrata, la delibera quadro del 2013 sulla formazione decentrata ha distinto il corso quadriennale (o annuale durante i primi quattro anni di funzioni giudiziarie) previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 26 del 2006 da quelli infra-quadriennali richiesti dal C.S.M. Per la prima specie, il rinvio all'art. 24 del d.lgs. n. 26 del 2006 è sembrato richiedere un corso di formazione centrale, organizzato direttamente dal Comitato direttivo della Scuola; quanto agli altri, poiché il relativo obbligo di frequentazione è imposto da una normativa regolamentare del C.S.M., pur rimettendo all'organo di autogoverno il compito di determinare in che modo tale obbligo possa essere assolto, ha espresso un'opinione più critica, sulla equipollenza della frequenza di un incontro di studi in sede decentrata di una sola sessione alla partecipazione ad un corso in sede centrale, di regola della durata di quattro sessioni. Ribadendo che compete all'organo di autogoverno determinare in che modo l'obbligo formativo possa essere assolto, va segnalato che il dettato letterale della Circolare sulle valutazioni di professionalità varata nel 2024 mostra di equiparare i corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola, in sede centrale o decentrata, chiarendo che la partecipazione ad almeno uno dei corsi – anche in questo caso senza distinzioni – è idonea a considerare assolto il dovere formativo.

Ai fini più direttamente in considerazione può ritenersi che la partecipazione ai corsi decentrati della Scuola che trattino anche solo alcune delle tematiche previste dall'art. 6, comma 2, l. n. 168/2023 sarà idonea a consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo fissato dal comma 2-*bis* della rammentata disposizione.

L'equipollenza normativa della partecipazione a corsi tematici tenuti dalla Scuola in sede decentrata e in sede centrale definisce, però, solo una prima condizione di rilevanza delle iniziative formative in sede decentrata rispetto all'adempimento dell'obbligo formativo in esame ma non si risolve in presunzione di sufficienza di essi.

Occorrerà, in particolare, verificare che i corsi decentrati, al pari di quelli

centrali, siano pertinenti alle materie a trattazione vincolata (quantomeno ad alcune di esse) e siano tenuti in linea con la metodologia multidisciplinare positivizzata dal novellato art. 6 cit. Si ritiene che questo possa avvenire anche nel contesto di cicli di corsi o di iniziative formative strutturate in più fasi, eventualmente laboratoriali, ideate e gestite dalla SSM e dalle Formazioni territoriali allorché, in una prospettiva unitaria, anche attraverso fasi a strutturazione progressiva e complementare, esse consentano l'approfondimento, con metodologia multidisciplinare, delle materie a trattazione «vincolata».

Va qui ricordato che sin dal 14 gennaio 2025 il comitato direttivo della SSM ha adottato una delibera rivolta alle formazioni decentrate per promuovere l'organizzazione di laboratori di autoformazione decentrata in ambito civile e penale sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, in attuazione di obblighi internazionali ed europei. Il modello formativo si fonda sul binomio autonomia/cooperazione tra formazione decentrata e struttura centrale della SSM: l'autonomia delle strutture decentrate è valorizzata, ma non deve tradursi in isolamento o in autoreferenzialità, onde è stata rimarcata la necessità di un coordinamento stabile con la SSM centrale, anche per evitare sovrapposizioni e garantire efficacia ed effettività della formazione. La scelta metodologica per la quale è stata manifestata predilezione è quella dei c.d. laboratori di autoformazione. Tali laboratori — periodici, con coordinatori individuati localmente (preferibilmente magistrati del distretto) e suscettibili di svolgersi da remoto, con contenimento dei costi — favoriscono la condivisione di prassi, l'armonizzazione applicativa, il coinvolgimento diffuso dei magistrati e la contaminazione di saperi diversi ed extra-giuridici (nelle materie, ad es., della psicologia, della psichiatria e della sociologia); tali iniziative formative mirano a ridurre disomogeneità, vittimizzazione secondaria e a migliorare la prevedibilità delle decisioni a livello distrettuale. Il settore civile è indicato come luogo privilegiato di emersione precoce della violenza, soprattutto nei procedimenti di famiglia e minorili, anche alla luce del d.lgs. 149/2022 e degli artt. 473-*bis*.40-473-*bis*.46 c.p.c. (disposizioni dedicate alla trattazione dei procedimenti civili e minorili connotati da allegazioni di violenza domestica o abusi)²⁹.

²⁹ Tra i temi civilistici suscettibili di divenire oggetto di laboratorio sono stati segnalati quelli di seguito riepilogati:

- poteri officiosi del giudice e rapporti con il procedimento penale;
- ruolo del PM nei giudizi civili;
- affidamento dei figli e violenza;
- CTU e rischio di vittimizzazione secondaria;
- bigenitorialità e violenza domestica;

Appartiene, poi, in via esclusiva all'autonomia delle singole strutture decentrate l'individuazione delle modalità concrete, in base all'estensione del distretto ed alle specifiche esigenze correlate alle diverse realtà territoriali, per realizzare l'obiettivo formativo comune, in modo da compartecipare direttamente e pienamente ai fini che persegue la struttura centrale della Scuola superiore attraverso l'attività del Comitato direttivo³⁰. L'idea del laboratorio di autoformazione sul tema della violenza contro le

-
- allegazione delle condotte violente;
 - utilizzabilità di prove atipiche;
 - effetti dell'archiviazione/assoluzione penale;
 - ordini di protezione e soglia probatoria;
 - ruolo dei saperi «altri» nel processo civile.

Tra i nuclei tematici penalistici dei laboratori di autoformazione sono stati indicati quelli di seguito riportati:

- indagini e tutela della persona offesa;
- linee guida CSM e protocolli;
- valutazione del rischio;
- misure cautelari e strumenti di prevenzione;
- prova nei reati di genere e tecniche di ascolto;
- protezione della vittima (incidente probatorio, esame protetto);
- motivazione delle decisioni e linguaggio giudiziario;
- giustizia riparativa, trattamento dell'autore, tutela dei minori e degli orfani di crimini domestici;
- collaborazione con centri antiviolenza, servizi sociali e sanità.

³⁰ Come annota la delibera in commento, la modalità del laboratorio di autoformazione appare idonea a consentire l'utilizzo della tecnologia a distanza ormai in uso da parte di tutti i magistrati, favorendo, senza il dispiego di costi, una condivisione permanente e circolare delle esperienze tra sedi di capoluogo dei distretti e gli altri tribunali. «Proprio la partecipazione da remoto - senza costi per trasporto e trasferte - potrebbe, dunque, avere effetti importanti sulle formazioni decentrate per: 1) favorire la sensibilizzazione comune su temi di rilevanza nazionale e sovranazionale che richiedono una certa armonizzazione degli strumenti normativi e delle applicazioni che se ne fanno a livello giudiziario, per offrire livelli di tutela omogenei; 2) aumentare il coinvolgimento dei magistrati del distretto nelle attività delle rispettive formazioni decentrate, riducendo le diseconomie rappresentate dall'organizzazione di incontri di studio partecipati da pochi colleghi; 3) realizzare un filo comune fra i Tribunali del distretto e rispettivi fori dell'Avvocatura, promuovendo il coinvolgimento, all'interno dei laboratori e con le forme ritenute opportune da ciascuna formazione distrettuale, di professionalità capaci di proiettare all'interno dei procedimenti quei 'saperi altri' (specializzazione in materie psicologiche e del linguaggio, psichiatria, sociologia ecc.) che contribuiscono a rendere migliore il servizio giustizia; 4) favorire la circolazione delle esperienze e delle prassi fra i diversi uffici giudiziari (civili, penali e requisiti), consentendone la ricognizione e riducendo il rischio di applicazioni disomogenee delle discipline normative, senza per ciò incrinare l'autonomia decisionale di ciascun magistrato; 5) stimolare, in questo modo, una sensibilità comune che tende a perseguire il valore della prevedibilità delle risposte giudiziarie nei singoli distretti, tanto sul versante requirente che su quello giudicante; 6) favorire l'individuazione delle prassi seguite a livello distrettuale e consentirne la ricognizione; 7) promuovere l'organizzazione, durante i laboratori di autoformazione, di incontri aperti all'avvocatura locale, alle Istituzioni pubbliche che perseguono i fini posti a base della normativa di settore ed ad altre professionalità, in modo da realizzare una progressiva osmosi fra conoscenze e specializzazioni provenienti da

donne e familiare intende, dunque, perseguire e realizzare gli obiettivi di una formazione capillare, continua ed efficace rispetto al contrasto dei fenomeni della violenza contro i soggetti più fragili, orientandosi verso un'attività di sensibilizzazione massiccia dell'intero apparato giurisdizionale, con particolare attenzione alle sedi giudiziarie di piccola e media dimensione che, spesso, hanno difficoltà a creare settori specializzati che si occupino in via esclusiva del fenomeno e che si caratterizzano dunque per un impiego promiscuo di magistrati nella trattazione dei procedimenti penali e civili che intercettano il tema della violenza contro le donne e all'interno del circuito familiare. Il Comitato direttivo della SSM, rispetto a queste tipologie di iniziative, si ritaglia un ruolo di supporto non solo quanto all'individuazione dei materiali già raccolti in incontri di formazione svolti in precedenza dalla SSM, ma anche in relazione all'individuazione di una griglia di questioni sulle quali i laboratori possono misurarsi. La SSM si è anche proposta come organizzatrice di un corso centrale per fare il punto sulle prassi raccolte nei diversi laboratori.

Nella programmazione della formazione permanente 2026 la Scuola ha inserito due importanti eventi dedicati alla tematica. Si tratta dei corsi «La violenza di genere in ambito interno e sovranazionale: comunicazione mediatica e linguaggio giudiziario tra esigenze di tutela della vittima e tecnica» (cod. T26007), in programma a Napoli dal 6 all'8 luglio 2026, e «La violenza di genere: dal codice rosso al suo rafforzamento» (cod. P26085), in programma a Scandicci, dal 2 al 4 dicembre 2026. Il 31 marzo 2026 il Comitato direttivo della SSM ha deliberato l'aumento della platea dei discenti ammessi al primo corso, ammettendovi 540 magistrati.

2.3.3. - Le materie oggetto di trattazione «vincolata»: tra «competenze fondamentali», non esaustività e formazione continua e progressiva

L'art. 6, comma 2, cit. stabilisce che la formazione specialistica in esame ha «ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i

professionalità non giudiziarie; 8) promuovere la sensibilizzazione dei magistrati con iniziative aperte al territorio ed alla società civile in base al tema trattato».

soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica».

La prima osservazione è che l'obiettivo vastità delle materie e degli argomenti sui quali dovranno vertere i corsi di formazione non esaurisce il complesso dei temi suscettibili e meritevoli di trattazione. È sufficiente notare, in proposito, che il dato testuale non registra riferimenti espliciti alle novità sostanziali, processuali ed organizzative, nei settori penali e civili, introdotte dalle più recenti normative in materia mentre appare indiscutibile che su di esse dovranno orientarsi alcune delle sessioni formative, non potendo prescindere da un costante aggiornamento rispetto alle riforme legislative e all'evoluzione giurisprudenziale.

Le materie espressamente elencate, dunque, debbono essere considerate quelle a trattazione «vincolata», rispondenti a «competenze fondamentali», o di base, in ragione di un'esigenza formativa generale riconosciuta dal legislatore, sotto gli stimoli internazionali e alla luce delle evidenze scientifiche, come meritevole di particolare attenzione e cura in funzione della concreta esperienza professionale.

Tra esse vengono in rilievo, anzitutto: *a*) le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica: *b*) i diritti umani.

Tra le convenzioni internazionali va compresa la più volte ricordata Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011, che include la violenza economica tra le forme di violenza domestica³¹ e prevede obblighi di prevenzione, protezione delle vittime e perseguimento penale. Vengono, poi, in rilievo: - la CEDAW, Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979), ratificata dall'Italia nel 1985, che impone agli Stati di adottare misure legislative e politiche per eliminare discriminazioni e violenze basate sul genere; la dichiarazione ONU sulla violenza contro le donne (1993); la Convenzione di Lanzarote (2007), per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata dall'Italia nel 2012. Oltre alla ricordata Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinata ad essere attuata dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027, va considerata la Direttiva 2012/29/UE che contiene norme minime sui diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, con riferimento alla violenza di genere e domestica. A loro volta la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 21 e

³¹ La Convenzione di Istanbul (art. 3) definisce la violenza domestica includendo anche quella economica, ossia atti di coercizione o privazione arbitraria della libertà economica all'interno del nucleo familiare.

23) ed il Trattato sul funzionamento dell'UE (art. 83) fondano il principio di parità e non discriminazione, base giuridica per le direttive in materia.

Sotto questo primo ambito, di grande rilievo è la giurisprudenza della CEDU e del Comitato CEDAW. La nuova normativa, infatti, costituisce anche la risposta alle numerose sentenze di condanna dello Stato italiano da parte della Corte di Strasburgo³² e all'osservazione in atto dell'Italia da parte, sia del GREVIO, sia delle Nazioni Unite a seguito della decisione del Comitato CEDAW nel caso A.F. c. Italia del 18 luglio 2022. La decisione in merito alla comunicazione n. 148/2019 ha avuto riguardo ad una donna vittima di violenza sessuale da parte di un ufficiale di polizia, avvenuta approfittando della sua vulnerabilità successiva a una precedente aggressione domestica. In primo grado, il tribunale aveva condannato l'imputato a sei anni di reclusione, riconoscendo la credibilità della vittima sulla base di prove mediche, forensi e testimoniali. In appello, la Corte territoriale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato sulla base di una lettura delle prove giudicate fortemente influenzata da stereotipi di genere, ritenendo il rapporto consensuale e stimando il comportamento della vittima incompatibile con quello di una "vera" vittima di stupro. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, limitandosi a verificare la tenuta logica formale della motivazione, senza censurare l'uso di stereotipi sessisti. Il Comitato CEDAW, ritenuta ammissibile la comunicazione, ha riconosciuto che le decisioni di appello e di legittimità erano fondate su miti e stereotipi di genere (sul consenso, sul comportamento atteso della vittima, sull'uso del preservativo, sulla reputazione femminile) e che vi era stata discriminazione giudiziaria, vittimizzazione secondaria e negazione di un rimedio effettivo, con conseguente violazione degli artt. 2 (b)-(d) e (f), 5 e 15 CEDAW, per mancata tutela dell'uguaglianza sostanziale e dell'accesso alla giustizia. Il Comitato ha raccomandato allo Stato italiano, tra l'altro, la formazione obbligatoria di magistrati, forze dell'ordine e operatori su stereotipi di genere e violenza contro le donne e misure strutturali per eliminare gli stereotipi giudiziari nei procedimenti per violenza di genere.

L'importanza delle fonti sovranazionali è stata ribadita, del resto, da molteplici approdi recenti della giurisprudenza di legittimità³³ e

³² Si considerino i seguenti *leading cases* in materia oggetto di pronunce della Corte EDU: *T.*, 2 marzo 2017, D.M. e N., 20 gennaio 2022; *L.*, 7 aprile 2022; *DG.*, 16 giugno 2022; *M.S.*, 7 luglio 2022; *I.M.*, 10 novembre 2022, P.P., 13 febbraio 2025; S. 23 settembre 2025.

³³ Cass. pen., sez. un., 12 dicembre 2024, n. 10869, dep. 2025, D., in *CED Cass. Rv. 287607*: «È abnorme e, pertanto, ricorribile per Cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di

costituzionale³⁴. In tale quadro di riferimento, in particolare, la violenza economica ha assunto un ruolo ben delineato in recenti sentenze della Cassazione³⁵ per le quali

incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge». L'intervento delle Sezioni Unite è stato sollecitato in relazione al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio volta all'assunzione della testimonianza di una donna, vittima di continue violenze psicologiche e fisiche anche nel periodo in cui era in stato di gravidanza, perpetrate dal compagno convivente, indagato per delitto di cui all'art. 572 c.p. Le Sezioni Unite, nel risolvere la sollecitata questione di diritto, hanno ripercorso l'evoluzione delle modifiche legislative che hanno interessato l'incidente probatorio, con particolare riferimento ai casi di acquisizione delle dichiarazioni testimoniali di soggetti «fragili» introdotti anche per dare attuazione alle spinte sovranazionali. In particolare, le Sezioni Unite, all'esito di una verifica di conformità tra le plurime iniziative normative convenzionali ed eurounitarie in materia di protezione delle vittime vulnerabili – quali la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007; la Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – e le scelte del legislatore nazionale che alle prime si è ispirato prendendole «a modello», hanno giustificato la soluzione interpretativa assunta, ritenendola «la più rispettosa dei risultati di una esegesi orientata al rispetto delle disposizioni in materia dettate dalle fonti normative sovranazionali». Sulla pronuncia cfr. A. CIAVOLA, *La protezione del testimone vulnerabile nel e dal giusto processo: il ruolo dell'incidente probatorio*, in *Processo Penale e Giustizia*, 4/2025, 848 e ss. Ulteriore esemplificazione del ruolo esegetico della coerenza con il quadro normativo sovranazionale può essere tratta da Cass. pen., sez. VI, 16 novembre 2023, dep. 2024, O., in *Ced Cass. Rv n. 285890* per la quale «in tema di cause di giustificazione, in conformità ad un'interpretazione dell'art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all'art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando n. 11 della medesima, risulta configurabile lo stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto vittima di tratta e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza una concreta possibilità di sottrarsi alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell'Autorità». Per un commento cfr. G. FAZZERI, *Stato di necessità ed interpretazione convenzionalmente conforme: la Corte di cassazione si pronuncia sulla «vittima di tratta»*, in *Sistema Penale*, 26 marzo 2024

³⁴ Corte cost. sent. n. 173/2024 per la quale non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-*ter*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, «non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri» e al contempo «prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto».

³⁵ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2025, n. 40216, non mass.

integra il delitto maltrattamenti in famiglia impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica³⁶.

³⁶ Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1262, dep. 2025, in *CED Cass. Rv. 287448 – 01* ha ribadito che consolidata è l'affermazione della giurisprudenza di legittimità per cui l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale da integrare una forma di «violenza economica» riconducibile alla fattispecie incriminatrice in esame, quando i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica (arg. ex Cass. pen., sez. VI, 29 settembre 2015, n. 43960, S., non mass.). Nella medesima prospettiva, inoltre, va richiamata, sotto altro ma connesso profilo, la decisione di della S.C. in ordine alla rilevanza di condotte impositive di forme di «risparmio domestico» quale modalità pervasiva di coartazione e controllo dell'imputato nei confronti della moglie, pur economicamente autonoma, idonea a determinare un sistema di relazioni familiari basato su un regime di controlli inutilmente vessatori e mortificanti (Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 2022, n. 6937, dep. 2023, F., non mass.). Gli atti di violenza suscettibili di creare un pregiudizio di tipo economico all'interno delle relazioni familiari sono contemplati, a livello convenzionale e nel sistema normativo euro-unitario, in un quadro di definizioni che, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10959 del 29 gennaio 2016, «...non compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento e influiscono sulla applicazione del diritto» anche attraverso l'obbligo di interpretazione conforme, «...che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali» (v., in motivazione, Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2016, n. 10959, C., Rv. 265893). Sotto tale profilo assumono particolare rilievo, al fine di individuare le condotte che, in un contesto discriminatorio, mirano a provocare «una perdita economica» della vittima a causa del suo genere, determinando oggettivamente una condizione di soggezione tale da integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p., la disposizione prevista dall'art. 3, lett. a), della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata senza riserve dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, e i considerando 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. L'art. 3, lett. a), della Convenzione di Istanbul stabilisce che «con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». I Considerando 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE definiscono rispettivamente i concetti di «violenza di genere» e di violenza nelle «relazioni strette», ciascuna delle quali possono provocare danni di natura economica alla vittima. Considerando 17: «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica

In secondo luogo, costituiscono oggetto vincolato dei corsi di formazione i diritti umani, in linea con l'art. 36, §3 della Direttiva n. 1385/2024. In tal modo viene operato un ulteriore richiamo, tra l'altro, alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e alla corrispondente giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell'UE.

L'interesse per le due materie passate in rassegna è ben comprensibile: il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell'Unione europea (direttive, regolamenti, principi generali) e alle convenzioni internazionali vincolanti, come la CEDU. Questo obbligo discende dal principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE) e dagli artt. 11 e 117 Cost., che impongono il rispetto degli obblighi internazionali e dell'UE. Si tratta di criterio interpretativo primario, da applicare prima di ricorrere alla disapplicazione o alla questione di costituzionalità. Non essendo consentito attribuire alla norma interna un significato *contra legem*, se l'interpretazione conforme non è possibile, il giudice deve ricorrere alla disapplicazione per le

alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza». Considerando 18: «La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno». Deve altresì rilevarsi che, con la adozione della recente Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024, «sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica», che dovrà essere attuata entro il 14 giugno 2027, il legislatore europeo ha fatto espressamente riferimento alla possibile rilevanza di forme di controllo economico, nel più ampio quadro delle condotte di violenza domestica. Nel considerando 32, infatti, si valorizza, ai fini delle valutazioni sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime che denunciano reati, la circostanza che «La violenza domestica può tradursi in un controllo economico da parte dell'autore del reato, e le vittime potrebbero non avere un accesso effettivo alle proprie risorse finanziarie». Nel considerando 39, inoltre, si afferma che, nel valutare le situazioni che richiedono una particolare attenzione alle esigenze di protezione e assistenza in favore della vittima, dovrebbe essere preso in considerazione, fra l'altro, «...il grado di controllo esercitato dall'autore del reato o dall'indagato sulla vittima, sia dal punto di vista psicologico che economico».

norme UE o alla questione di costituzionalità per norme interne incompatibili con le convenzioni, con l'ulteriore strada del rinvio pregiudiziale alla CGUE³⁷. Va ricordato,

³⁷ Come di recente ricordato dalla sentenza della Corte cost. n. 181/2024, ove il giudice ravvisi l'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta (CGUE, terza sezione, sentenza 1° luglio 2010, in causa C-194/08, *Gassmayr*), può non applicare la normativa interna, all'occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 11 Cost.; sarà poi la Corte cost. a interrogare la Corte di giustizia, ove siano incerte la portata e la latitudine delle garanzie riconosciute dal diritto dell'Unione, «che si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali, in un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione» (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del Considerato in diritto). A partire dalla sentenza n. 269 del 2017, nei casi di «doppia pregiudizialità», la Corte cost. ha rimesso alla discrezionalità del giudice la scelta di quale strada percorrere (ordinanze n. 217 e n. 216 del 2021) e ha escluso l'antitesi oppure un ordine di priorità fra tali strumenti. Entrambi i rimedi, infatti, garantiscono il primato del diritto dell'Unione, uno dei capisaldi dell'integrazione europea, riconosciuto fin dalle prime pronunce della Corte di giustizia e poi dalla giurisprudenza della Corte cost. (cd. sentenza *Granital* n. 170 del 1984 e, più di recente, sentenza n. 67 del 2022). Anche negli Stati membri in cui esiste, come in Italia, un sindacato accentrato di costituzionalità, tutti i giudici possono controllare la compatibilità di una legge con il diritto comunitario (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1978, in causa C-106/77, *Simmenthal*). Né le competenze delle Corti costituzionali possono ostacolare o limitare il potere dei giudici di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell'Unione (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430/21, RS), quando esso sia provvisto di efficacia diretta (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 24 giugno 2019, in causa C-573/17, *Popławski*). Allorché, invece, si censura la violazione dell'art. 117, primo comma Cost., l'aspetto essenziale è che la legge non ha osservato un «obbligo comunitario» ed è, per questa ragione, costituzionalmente illegittima. L'obbligo dello Stato è quello di assicurare il rispetto del diritto eurounitario e il principio di preminenza; tale obbligo è violato, sia se il contrasto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sia se il conflitto riguarda un'altra normativa del diritto dell'Unione. Perché la Corte cost. scrutini nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell'Unione direttamente applicabile, è necessario che la questione posta dal rimettente presenti un "tono costituzionale", per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale. Per un'analisi delle regole di funzionamento del meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea cfr. R. MASTROIANNI-F.FERRARO, Il rinvio pregiudiziale, in AA.VV., *Il diritto processuale dell'Unione europea*, a cura di R. MASTROIANNI, Torino, 2025, 271-322. Come osserva ancora R. MASTROIANNI (*Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia tra tutela dei diritti e tenuta del sistema*, in *I Post* di AISDUE, III, 2021, *aisdue.eu*, Sezione "Articoli", n. 1, 1° febbraio 2021), disubbidire al legislatore, giungendo se necessario alla disapplicazione della legge interna ritenuta incompatibile con le regole europee, è decisione delicata «da prendere con grande cautela e come *extrema ratio* a fronte di conflitti insanabili in via interpretativa, motivo per cui vanno stigmatizzate alcune iniziative poco solide o addirittura fantasiose e giustamente sanzionate con pronunce di irricevibilità dei quesiti o di declaratoria di incompetenza della Corte di giustizia (per un esempio recente, si veda l'ordinanza della Corte del 10 dicembre 2020 in causa C-220/20, XX, in tema di disposizioni di emergenza per lo svolgimento di attività giudiziarie adottate in Italia per far fronte alla pandemia). Fra tutte il tentativo di alcune giurisdizioni italiane di forzare i confini del diritto dell'Unione, in particolare della Carta, o di coinvolgere erroneamente la CEDU in base ad una lettura disattenta dell'art. 6 TUE». Come rilevato in dottrina, si tratta di tentativi di uso distorto del diritto europeo arginati, anche di recente, con una virtuosa e deferente collaborazione tra la Corte costituzionale e la CGUE (in tal senso, cfr. S. SCIARRA, *Lenti bifocali e parole comuni: antidoti all'accentramento*

segnatamente, che pur dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sono direttamente applicabili dai giudici nazionali³⁸.

Tali approdi rilevano, sia pur con alcune precisazioni, anche per il moderno diritto penale, caratterizzato dalla coesistenza di fonti sovranazionali (UE, CEDU, giurisprudenza delle Corti europee, ecc.) che hanno reso il sistema «multilivello» e «reticolare». In questo nuovo scenario, l'interpretazione conforme ha rappresentato

nel giudizio di costituzionalità, in federalismi.it, n. 3, 27 gennaio 2021). In ogni caso, chiosa sempre R. MASTROIANNI (ult. op. cit., 3), a conferma dell'utilità del dialogo tra i "piccoli giudici" e la Corte di giustizia, «nella prassi italiana si riscontrano episodi di diffusa, consapevole e certamente proficua contestazione, con le armi del diritto dell'Unione, di norme interne palesemente incompatibili con le regole europee e frutto non solo di colpevoli ritardi o disattenzioni, ma anche di vere e proprie scelte errate da parte del legislatore».

³⁸ Come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, il diritto europeo «entra» nell'ordinamento interno attraverso l'art. 11 Cost. ed è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti (Corte Cost., 19 aprile 1985, n. 113; Corte Cost., 8 aprile 1991, n. 168; Corte Cost., 12 marzo 1999, n. 85; Corte Cost., 12 maggio 2010, n. 227); invece il diritto convenzionale, in quanto appartenente al *genus* del diritto internazionale pattizio, «entra» nell'ordinamento interno attraverso l'art. 117 Cost., sicché, pur assumendo una posizione sovraordinata rispetto alle norme poste con legge ordinaria o con atti aventi forza di legge, interponendosi tra queste ultime e il parametro costituzionale che è deputato ad integrare, non può essere direttamente applicato dal giudice comune, il quale è chiamato a risolvere le eventuali antinomie interpretando le norme interne in senso conforme alle norme convenzionali, salva la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle prime per contrasto con l'art. 117 Cost., nell'ipotesi in cui l'interpretazione conforme non risulti possibile (cfr. Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 349. Nello stesso senso, successivamente, Corte Cost., 26 novembre 2009, n. 311, e Corte Cost., 4 dicembre 2009, n. 317). Il sistema non ha subito mutamenti in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) con cui sono stati modificati il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già trattato istitutivo della Comunità Europea): la Corte Costituzionale non ritiene, infatti, allo stato, che la riconduzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani al diritto dell'Unione europea realizzata mediante il riconoscimento (art. 6, par. 1, nuova formulazione, del Trattato) dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), nonché attraverso l'attribuzione, ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, della dignità di principi generali del diritto dell'Unione (art. 6 parr. 2 e 3) consenta di ritenere operante per le norme della Convenzione la copertura dell'art. 11 Cost. e di accedere conseguentemente alla possibilità di una loro diretta applicazione da parte del giudice nazionale (cfr., tra le tante, Corte Cost., 22 luglio 2011, n. 236; Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 264; Corte Cost., 18 luglio 2013, n. 202; Corte Cost., 4 luglio 2014, n. 191; Corte Cost., Ord. 18 luglio 2014, n. 223). V. anche Cass. pen., 29 settembre 2017, n. 22834; Cass. pen., 21 febbraio 2024, n. 4691, Rv. 670468 - 01. Qualche significativa particolarità va rimarcata nel diritto penale. Le direttive UE, anche in materia penale, orientano l'interpretazione delle norme interne: il giudice deve preferire una lettura conforme agli obiettivi della direttiva, ma non può creare nuovi reati o aggravare la posizione dell'imputato in assenza di una norma chiara («divieto di interpretazione *contra legem*»). L'interpretazione conforme è obbligatoria, ma trova il suo limite nel principio di legalità penale.

uno strumento centrale per ridurre i conflitti tra norme interne e sovranazionali, con alcuni limiti particolarmente stringenti in materia penale³⁹. Se il giudice penale è chiamato ad interpretare il diritto interno in modo compatibile con gli obblighi sovranazionali quando vi sia una «asimmetria» tra il primo ed il secondo, per mancata o errata attuazione o divergenza, e questa costituisce l'opzione «base» capace di evitare soluzioni più traumatiche come la disapplicazione o il giudizio di costituzionalità della norma interna, vi sono, però, due ordini di limiti particolarmente pregnanti nella materia penale: (a) un limite «logico», per il quale l'interpretazione conforme non può stravolgere il testo, oltrepassando ciò che «chiaramente emerge» dalla disposizione (cd. divieto dell'interpretazione *contra legem*); perciò, quando il testo «resiste», la soluzione non può essere «inventata» dal giudice ma occorre ricorrere ai rimedi corretti (es. incidente di costituzionalità); (b) un limite assiologico, sotto il profilo delle garanzie penali, non potendosi ricorrere all'interpretazione conforme per produrre effetti sfavorevoli al reo (cd. divieto dell'interpretazione *in malam partem*). La Corte di giustizia UE ha da tempo⁴⁰ negato che direttive o decisioni quadro possano «di per sé» determinare o aggravare responsabilità penali e, in conformità, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che l'obbligo di interpretazione conforme non legittima integrazioni della norma penale che portino a effetti peggiorativi⁴¹.

³⁹ V. MANES, *Metodo e limiti dell'interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, in *Archivio penale*, n. 1/2012. Per una critica di più generale respiro, rispetto al progressivo indebolimento del principio della riserva di legge, a dispetto dell'immutata rilevanza costituzionale, sotto gli stimoli del diritto dell'Unione europea e degli obblighi di tutela penale cfr. F. GIUNTA, *Dal diritto di vietare al dovere di punire*, conversazione tra L. ZILLETTI e F. GIUNTA, in *PQM, Il Riformista*, 11 aprile 2026.

⁴⁰ CGCE, 11 giugno 1987, C-14/86, *Pretore di Salò*; CGCE, 8 ottobre 1987, C-80/86, *Kolpinghuis Nijmegen*; CGCE, 26 settembre 1996, C-168/95, *Arcaro*; CGCE, 12 dicembre 1996, C-74/95 e C-129/95, X; CGCE, 7 gennaio 2004, -58/02, *Commissione c. Regno di Spagna*, GCE, 7 gennaio 2004, C-60/02, X; CGCE, 16 giugno 2005, C-105/03, *Pupino*.

⁴¹ Cass. pen., sez. III, 26 giugno 1997, n. 9617, in *CED Cass Rv. 208776 – 01*: «Il principio di stretta legalità non consente un'interpretazione estensiva delle norme basata sulle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, né può invocarsi la diretta applicabilità delle direttive comunitarie, che non possono comportare effetti «*in malam partem*» nei confronti dei singoli (v. Corte di Giustizia Comunità Europee C-168/95 *Arcaro* Luciano); per un commento cfr. E. SCARDACCIONE, *Spigolando fra interpretazione in bonam e malam partem: per non estendere, meglio cancellare*, in *Cass. Pen.*, 6/1998, 1630; Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2012, n. 22225, in *CED Cass. Rv. 252454 – 01*: «In tema di prodotti con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, è inammissibile la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte europea di giustizia, in via incidentale e interpretativa, al fine di sentir dichiarare che alla legislazione nazionale è imposto l'uso delle sanzioni penali con esclusione di quelle di natura amministrativa, in quanto detto rinvio, essendo finalizzato ad una disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario (nella specie, la direttiva

L'interpretazione conforme, dunque, è normalmente ammissibile solo se non è *contra legem* e non produce ampliamenti punitivi non prevedibili, evitando cripto-analogie e «cripto-disapplicazioni».

Quanto ai diritti umani, sempre più spesso la Corte di cassazione, richiamando l'art. 3 della Convenzione di Istanbul, precisa che la violenza contro le donne integra una violazione dei diritti umani, è una forma di discriminazione e che l'art. 572 c.p., «secondo l'esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata», è una norma a tutela di diritti umani inalienabili⁴². Iscrivendo al presidio dei diritti umani la criminalizzazione di tale violenza si mira a «superare la lettura minimalista che l'ha racchiusa nella sfera privata senza collocarla nell'ambito discriminatorio strutturale nei confronti delle donne in cui si radica»⁴³.

Enforcement n. 2004/48/CE), si tradurrebbe in una interpretazione in *malam partem* con conseguente punibilità di fatti non previsti come reato dallo Stato italiano al tempo della condotta».

⁴² *Ex multis*, Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, B., in *CED Cass. Rv. 285273*: «In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione». In applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la sentenza che aveva ritenuto la condotta sopraffattrice unilateralmente tenuta dall'imputato ai danni della convivente *more uxorio* come espressiva di ordinaria «litigiosità di coppia» la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista; Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 21289, dep. 6 giugno 2025, *CED Cass. Rv. 288236 – 01*: «In tema di maltrattamenti in famiglia, possono considerarsi espressione di «litigiosità familiare» e penalmente irrilevanti le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre è configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all'altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero». (In motivazione, la Corte ha individuato, tra i criteri distintivi dei maltrattamenti in un contesto familiare di accesa litigiosità, l'assenza di ascolto dell'altrui volontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell'identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, con l'adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione, l'approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive - di età, gravidanza, salute o disabilità - per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese, umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte. Id., 14 novembre 2024, n. 1268, dep. 2025, D., in *CED Cass. Rv. 287448*: «Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica»; in tema di diritti umani coinvolti nei reati di maltrattamento cfr.: Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2025, n. 3457, C., non mass.; Id., 19 maggio 2025, n. 21253, P., non mass.

⁴³ P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Legge sul femminicidio, l. 2 dicembre 2025, n. 181 in vigore dal 17 dicembre 2025*, in *Officine del diritto, Il Penalista*, 19 dicembre 2025.

Terza area tematica a base normativa del nuovo dovere formativo fissato dalla l. n. 181/2025 è rappresentata da pregiudizi e stereotipi giudiziari⁴⁴, nonché dalla matrice culturale del fenomeno. Si tratta di argomenti già segnalati nel recente esercizio di valutazione realizzato da GREVIO rispetto al sistema normativo e giudiziario italiano e già al centro di precedenti iniziative formative della SSM. Tali stereotipi «costituiscono la principale barriera rispetto all’accesso delle donne alla giustizia, proprio a causa del loro genere, in quanto attinte da stereotipi negativi (le donne mentono, le donne esagerano, le donne se la sono cercata, le donne provocano, eccetera). Detti pregiudizi e stereotipi deformano la corretta lettura dei fatti per piegarli a massime di esperienze e convincimenti soggettivi fortemente radicati negli operatori perché fondati su categorizzazioni e generalizzazioni estranee al caso specifico»⁴⁵.

La Cassazione, ad esempio, si è confrontata di recente con ricorrenti prospettive di pregiudizio culturale emerse nella prassi giudiziaria. Così è stato ha ricordato⁴⁶ che il dolo, quale coscienza e volontà del fatto tipico, da intendersi, nella specie, come l’idoneità a ledere beni di rilievo costituzionale quali la dignità, l’autodeterminazione e l’integrità fisica e psichica⁴⁷ non è accertabile sulla base delle condotte tenute dalla persona offesa, perché oltre a contrastare con la logica, finirebbe per sovvertire l’oggetto della valutazione giudiziaria, concernente, sul piano soggettivo, l’accertamento della colpevolezza di chi agisce. Infatti, i comportamenti della persona offesa sono estranei alla struttura oggettiva e soggettiva del reato di maltrattamenti. Il dolo, inoltre, si distingue dal movente, che costituisce una finalità ulteriore di per sé ininfluente ai fini dell’integrazione del reato. Perciò, ritenere l’infedeltà coniugale della persona offesa come determinatrice delle violenze dell’autore e tale da escludere il dolo del reato varrebbe a richiamare schemi interpretativi ampiamente superati dalla coscienza sociale e dall’ordinamento giuridico, riconoscendo come plausibile la chiave di lettura discriminatoria offerta dall’agente sul presupposto che l’onore maschile, leso dal mero dubbio di relazioni extra-coniugali della moglie, imporrebbe di rimediarsi attraverso forme punitive, mosse da pulsioni incontrollabili, capaci di riaffermare, anche

⁴⁴ Cfr. art. 5 della CEDAW, art. 12 della Convenzione di Istanbul, artt. 21 lett. h) e 34.5 della Direttiva 2024/1385/UE, Raccomandazione del comitato CEDAW n. 33, Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 27 marzo 2019 sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo.

⁴⁵ P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Legge sul femminicidio*, cit., 69-70.

⁴⁶ Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 26934; conf. Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 2023, n. 14247.

⁴⁷ Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2022, n.19847, M., non mass.; Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2020, n. 13013, Osintsev, Rv. 279326.

pubblicamente, la propria supremazia e, dunque, la propria rivendicata identità⁴⁸. Giustificare la condotta maltrattante, sotto il profilo soggettivo, in questi termini è ritenuto giuridicamente errato sotto due profili. Innanzitutto, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.; inoltre, per violazione del divieto di utilizzo di pregiudizi di genere enunciato sia dall'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul («Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o sui modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini») che dall'art. 5 della CEDAW («Gli Stati prendono ogni misura adeguata: a) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne»), e con lo stesso art. 572 c.p. che, secondo l'esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata adottata dalla Cassazione⁴⁹, come detto, è norma a tutela di diritti umani inalienabili che rende illecite le pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione femminile ad obblighi familiari o coniugali, di qualsiasi natura, ingiunti dall'autore per presunte lesioni dell'unità familiare. Inoltre, l'elemento soggettivo del reato di violenza domestica ai danni delle donne è costituito dalla coscienza e volontà dell'autore, la cui matrice è espressa dal Preambolo della Convenzione di Istanbul allorché ne richiama «la natura strutturale» e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione»⁵⁰. Attraverso la chiave di lettura offerta dalle fonti sovranazionali in materia⁵¹, per come recepita dall'interpretazione giurisprudenziale, a partire innanzitutto dalla sentenza delle Sez. Un., n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, viene ormai riconosciuto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti

⁴⁸ Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2022, n. 28217, dep. 2023, G., non mass.

⁴⁹ Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, B., Rv. 285273.

⁵⁰ Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2022, n. 28217, dep. 2023, G., cit., par. 5.2.

⁵¹ Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne, detta CEDAW, ratificata dall'Italia con la l. del 14 marzo 1985, n. 132 e Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul, ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77

delle donne, il cui nucleo è costituito, non da passioni incoercibili o emozioni incontrollabili, ma da deliberati intenti di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla⁵².

Anche per superare le critiche avverso provvedimenti cautelari censurati per essere basati sull' «ideologia *gender-based* della violenza tra *partner*» e sul pregiudizio che l'aggressività sia sempre dell'uomo nei confronti della donna, la Cassazione ha richiamato più volte le fonti normative che disciplinano la materia⁵³. Il Preambolo della Convenzione di Istanbul, a cui si è conformata non solo la normativa interna in materia di violenza contro le donne, ma soprattutto la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, della S.C.⁵⁴, qualifica la violenza contro le donne come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»; poi ne richiama «la natura strutturale», riconoscendola come «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini»⁵⁵. La Cassazione ha così ricordato che quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna «ideologia di genere», ma viene adottata la prospettiva di genere nei termini sopra indicati dalle fonti sovranazionali, ovvero una categoria interpretativa volta ad accertare e valutare la violenza: a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale, b) per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche, religiose, economiche o psicologiche, ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna proprio per motivi di genere; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatoria del rapporto tra i sessi di cui al citato Preambolo della Convenzione di Istanbul.

⁵² Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2022, n. 27166, C., non mass.

⁵³ Cass. Pen., Sez. VI, 26 gennaio 2023, n. 14247.

⁵⁴ A partire da Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2016, n. 10959, P.O., in *CED Cass. Rv. 265894*.

⁵⁵ Attraverso il Preambolo, che delinea la radice teorica su cui si fonda l'intera Convenzione - ad oggi unico strumento normativo completo che disciplina la materia in esame -, il giudice è chiamato ad assumere, rispetto a queste fattispecie delittuose, la prospettiva di genere come metodo interpretativo riconoscendo che i reati di «violenza di genere», o per ragioni di genere, sono così definiti dallo stesso legislatore, oltre che da tutte le fonti sovranazionali, perché colpiscono quasi esclusivamente le donne e le bambine, proprio per essere tali, e sono commessi dagli uomini per affermare dominazione e controllo. Questo avviene quando l'appartenenza «di genere», intesa come costruzione culturale che assegna determinati attributi sociali alle persone in funzione del loro sesso biologico *ex art. 3 lett. c)* della Convenzione di Istanbul, vista dal lato sia attivo che passivo, costituisce la ragione stessa del fatto-reato cosicché prescindere, da parte dell'interprete, non ne consente il corretto inquadramento.

Grande rilievo, inoltre, nelle iniziative formative specifiche progettate dal novellato art. 6 in analisi, ha l'analisi delle cause della violenza domestica, la matrice culturale costituendo uno degli aspetti centrali per comprenderne l'origine e la diffusione. Numerosi studi internazionali⁵⁶, soprattutto nordamericani ed europei, confermano il ruolo dei fattori culturali nella genesi e nella perpetuazione della violenza domestica, emergendo una correlazione tra stereotipi di genere e atti di violenza.

Quarta area tematica dei corsi *ex art. 6 cit.*, infine, è «la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica»⁵⁷. Si tratta di contenuto assai articolato presente in tutte le fonti passate

⁵⁶ In tema cfr. S. BRASCHI, *Il contrasto alla violenza domestica_ appunti per una politica criminale evidence-based*, in *RIDPP*, 1/2025, 105 e ss. cui si rinvia per la completa bibliografia. Tra essa cfr. L.E. WALKER, *The Battered Woman* (1979) e *The Battered Woman Syndrome* (1984), sulla teoria del «ciclo della violenza»; R.E. DOBASH - R. DOBASH, *Violence against wives* (1979) per un'analisi della violenza come fenomeno strutturale e culturale; K.A. YLLO - M.A. STRAUS, *Patriarchy and Violence against Wives: The Impact of Structural and Normative Factors, in Physical Violence in American Families* (1995) per la correlazione tra patriarcato e violenza domestica; tra gli studi in materi di stereotipi di genere cfr. M.R. PARKHILL - T.N. RAY, *The Role of Masculinity in the Perpetration of Relationship Violence*, in *The SAGE Handbook of Domestic Violence* (2021), sul ruolo della mascolinità egemonica; S. BERGVALL, *Women's economic empowerment and intimate partner violence*, in *Journal of Public Economics* (2024); sulle teorie dell'apprendimento sociale e trasmissione intergenerazionale cfr. S. SHAKOOR, D. THEOBALD - D.P. FARRINGTON, *Intergenerational Continuity of Intimate Partner Violence Perpetration: An Investigation of Possible Mechanisms*, in *Journal of Interpersonal Violence* (2022) sulla trasmissione intergenerazionale della violenza; tra gli studi sulla coercizione e controllo cfr. E.D. STARK, *Coercive Control. How Men Entrap Women in Personal Life* (2023), per il concetto di «*coercive control*» come forma di violenza non solo fisica ma anche morale e psicologica; tra gli studi comparativi e dati statistici cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), *Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione Europea* (2014), con dati sulla diffusione della violenza di genere; WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), *Violence against women prevalence estimates 2018* (2021), per dati globali sulla violenza contro le donne; OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS (UK), *Domestic abuse prevalence and victim characteristics* (2023): dati sulla prevalenza della violenza domestica nel Regno Unito.

⁵⁷ Ad esempio Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 2025, n. 22024 ha ricordato che è un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la testimonianza della persona offesa, anche costituita parte civile, possa essere utilizzata come unica fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non dovendosi applicare i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» ovvero sia i «riscontri». Sarebbe del tutto irragionevole non solo collocare sullo stesso piano, sotto il profilo dei criteri valutativi della credibilità, chi esercita un diritto, assumendosi la responsabilità morale e giuridica di riferire i contenuti della lesione di questo, cioè la persona offesa, e chi, invece, ha commesso un reato e

in rassegna che affidano alla formazione compiti proattivi rispetto all'azione di prevenzione e di contrasto della violenza contro le donne o domestica; una delle ragioni e delle premesse necessarie di un'azione sinergica e multidisciplinare che in effetti il legislatore ha inteso anticipare già al momento della formazione. La piena conoscenza del trauma generato dalla violenza contro le donne e domestica, soprattutto quella psicologica, nella costruzione dell'identità e dello sviluppo delle vittime, va perseguita tenendo conto delle condizioni soggettive e dell'età di queste, anche con effetti intergenerazionali, senza operare forme diffuse di normalizzazione e sottovalutazione della violenza⁵⁸.

In conclusione, va osservato che probabilmente nessuna delle specifiche iniziative formative immaginate dalla norma in commento potrà consentire la trattazione di tutte le materie richieste da quest'ultima e, per quanto si dirà, neppure necessariamente nel contesto di una sola annualità lavorativa. Del resto, la formazione e l'aggiornamento professionale identificano un processo dinamico e non una realtà statica e necessariamente unisussistente: da ciò consegue la razionalità e la funzionalità dell'organizzazione di iniziative formative complementari, disseminate in diversi periodi dell'anno ma anche su periodi pluriannuali, volte a consentire ai magistrati continue e complete occasioni di aggiornamento e di confronto.

2.3.4. - *La metodologia formativa e i requisiti dei formatori*

L'innovato art. 6, comma 2, terzo periodo, l. n. 168/2023 prevede, inoltre, che «La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori».

Se la multidisciplinarietà è diretto prodotto della vastità e dei contenuti delle materie oggetto dei corsi (che deve attenere ai profili giuridici, antropologici, psicologici, comunicativi, linguistici, etc.) va detto che la qualità dei formatori sembra sollecitare una peculiare verifica della competenza.

dalle dichiarazioni che rende può persino trarre benefici (art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.); ma anche ritenere che la persona offesa costituita parte civile abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato art. 192, comma 3 e 4, c.p.p., perché si opererebbe una vittimizzazione secondaria non consentita in quanto la persona offesa, in assenza di qualsiasi dato normativo che lo preveda, si troverebbe nell'alternativa tra rinunciare a esercitare un proprio diritto, previsto dall'ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l'obbligo di uno *standard* superiore di prova (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2024, n. 4252, dep. 2025, M., cit.).

⁵⁸ P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Legge sul femminicidio*, cit., 70.

In via generale, l'art. 24 del d.lgs. n. 26/2006 stabilisce che i corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di «elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola». Nell'art. 6 cit. l'impiego di due aggettivi («esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura») di affine significato ed in consecutiva ed immediata successione orienta verso un rafforzamento delle verifiche che dovranno essere svolte dal comitato direttivo della SSM per la designazione all'incarico di docenti nei corsi in esame, senza importare modifiche significative all'autonomia della stessa rispetto all'accertamento delle competenze curriculari certificate dai docenti iscritti all'albo. In particolare, la disposizione non richiede – non espressamente almeno – l'iscrizione degli esperti ad un albo speciale della SSM⁵⁹ ma sembra postulare, specie per i saperi extra-giuridici, quella ad altri albi professionali o comunque la pregressa frequenza e il persistente aggiornamento in corsi di formazione continua sul modello, ad esempio, di quella prevista per i soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi di impresa e insolvenza.

2.3.5. - I criteri rilevanti per l'individuazione della platea dei destinatari

L'art. 6 in commento prevede che destinatari dei corsi in materia sono i «magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse».

Evidente l'interesse della SSM a diradare dubbi sulla portata della previsione, *in primis* per ragioni organizzative, al fine di focalizzare e dimensionare adeguatamente le iniziative formative. Le incertezze vertono principalmente sui seguenti aspetti: (a) il carattere stabile, o meno, dell'assegnazione alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse; (b) il contenuto della nozione di «materie connesse».

Pur potendosene apprezzare un'intrinseca valenza positiva, letture estensive del dato normativo espongono il dovere formativo ad una generalizzazione che non si confronta con la realtà di un contesto di risorse limitate né con l'opportunità conseguente di concentrare l'efficacia degli sforzi formativi, anzitutto, sulle situazioni

⁵⁹ Per questa soluzione invece P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Legge sul femminicidio*, cit., 70.

professionali maggiormente interessate dalla probabilità di venire in contatto con le situazioni di rilievo in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.

Un valido criterio interpretativo può rinvenirsi nella Direttiva n. 1385/2024 che in effetti all'art. 36, par. 1, stabilisce che «Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consoni al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore». In definitiva, il criterio della probabilità di entrare in contatto con le vittime suggerisce di ritenere il dovere formativo riservato ai magistrati che, secondo le previsioni tabellari o i progetti organizzativi, sono «assegnati, anche in via non esclusiva», in maniera dunque non estemporanea, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica. Va detto che quella che si accenna potrebbe legittimamente ritenersi soluzione non incontrovertibile, solo che si rilevi come il par. 3 dell'art. 36 cit. richieda agli Stati membri di assicurare una «formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva (NdA «prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni») e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri». Sul punto, dunque, appare auspicabile un intervento chiarificatorio del CSM in sede di normativa consiliare.

Quanto all'espressione «materie connesse», la stessa presenta contenuti parzialmente indeterminati, come stigmatizzato nel ricordato parere del CSM. Se sono intuitibili le connessioni con i delitti di tratta degli esseri umani, di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, già allorché si acceda ai procedimenti di criminalità organizzata la problematicità di una tale dilatazione potrebbe frustare ogni esigenza di effettiva predeterminazione della platea dei discenti.

Tale inconveniente è parzialmente contenibile rilevando come tali materie debbano essere qualificate dalla connessione con i «procedimenti in materia di violenza contro le donne o domestica» e non da quella con i «procedimenti di famiglia», espressione sintatticamente meno prossima al criterio di collegamento tipico identificato dalla norma. Ma il tentativo non appare risolutivo né del tutto razionale se si considera che il settore del diritto del lavoro appare certo interessato all'esigenza formativa, come accreditato dalla rilevanza del tema delle molestie sessuali, della violenza

economica e delle discriminazioni lavorative nei confronti delle donne. La disciplina consiliare del CSM potrebbe, in tal senso, definire l'esatta perimetrazione delle «materie connesse», premessa imprescindibile per condurre qualsiasi un censimento efficace dei magistrati destinatari dell'obbligo formativo.

2.3.6. - *Il carattere obbligatorio della partecipazione ai corsi di formazione*

L'art. 6, comma 2-*bis*, legge n. 168/2023 ha stabilito che «la partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria».

Si tratta di una delle previsioni precettive più innovative della riforma ma anche, in generale, una delle più sottovalutate nell'analisi generale, destinata ad inaugurare una stagione nuova della formazione dei magistrati ma anche ad incidere sull'autonomia delle scelte formative della SSM, trasferendo sul versante ordinamentale esigenze avvertite sul piano processuale.

Prima della legge n. 181/2025 nel rispetto della competenza esclusiva e dell'autonomia della Scuola nell'adozione della didattica e nel concreto esplicitarsi dell'attività formativa, l'elaborazione di linee programmatiche del CSM e del Ministero della giustizia e le proposte provenienti dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale, costituivano il momento centrale del dialogo tra le Istituzioni, in funzione di una didattica collaborativa a livello di programmazione delle iniziative formative. Pur trattandosi di atti di indirizzo generale, sono state tradizionalmente valorizzate le potenzialità di un percorso formativo nato da una programmazione annuale ragionata – quanto ai principi di fondo – con gli altri interlocutori istituzionali. Come si è più volte riconosciuto nei precedenti resoconti del comitato direttivo, «la Scuola come luogo di scambio culturale non può rimanere chiusa nella elaborazione di programmi auto-referenziali, ma deve partecipare al dialogo ed alla progettazione delle iniziative di formazione, in conformità con le specifiche indicazioni provenienti dai soggetti che, a norma dello statuto, sono chiamati a collaborare nella fase che precede l'elaborazione del programma formativo. Nel confronto con le linee programmatiche elaborate dal Consiglio superiore della magistratura la Scuola trae una preziosa occasione di crescita, la quale, ove ben attuata, non può che contribuire ad un potenziamento della fisionomia istituzionale autonoma della Scuola superiore della magistratura»⁶⁰.

⁶⁰ Relazione del 18 ottobre 2023 avente ad oggetto «Nota CSM Prot. 17511/2023 - Linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati per l'anno 2024. Relazione sull'andamento dell'attività di formazione nell'anno 2023. Contributi e riflessioni a cura del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura», p. 3.

Ora la prospettiva sembra mutare radicalmente. Il paradigma della relazione si trasforma nell'ispirazione di fondo, passando da un modello pienamente «collaborativo-consensuale» ad uno, sostanzialmente, connotato da elementi di natura precettiva e vincolante. Viene in mente l'evoluzione giuridica che si prepara per la questione – vastissima e la cui trattazione è incompatibile con lo spazio di questo contributo – dei criteri relativi alla priorità dell'esercizio dell'azione penale a seguito della legge 27 settembre 2021, n. 134⁶¹ e dell'innovazione dell'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 106/2006⁶², come sostituito dall'art. 13, comma 1, L. 17 giugno 2022, n. 71. Anche se qui, nel caso dell'art. 6 in esame, il grado di specificità delle indicazioni normative appare assai più stringente dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge per i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale.

Sul versante dei magistrati destinatari dell'obbligo formativo, quest'ultimo potrebbe accrescersi rispetto ai contenuti attualmente scaturenti dal quadro normativo e consiliare, non esistendo allo stato raccordi espressi con le previsioni dell'art. 25 del d.lgs. n. 26 del 2006 e con quelle della circolare sulle valutazioni di professionalità.

Si è già anticipato che spetterà al CSM la scelta di come presidiare tale obbligo per quanto attiene alle eventuali conseguenze rispetto alle valutazioni della professionalità dei magistrati o all'idoneità agli incarichi direttivi.

Qui interessa chiarire, per evidenti riflessi organizzativi, se l'obbligo sia soggetto a precisa periodicità o se possa considerarsi già adempiuto con partecipazione a corsi già svolti, i quali presentino i contenuti ora delineati a livello normativo.

Su questi aspetti si sono appuntati, come visto, i principali quesiti pervenuti nel primo periodo di vigenza della riforma.

⁶¹ Nello specifico, l'articolo 1, comma 9, lettera i), della citata legge n. 134 del 2021 dispone che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. La medesima lettera prevede, altresì, l'allineamento della procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

⁶² Alla stregua di tale disposizione il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina: [...] b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; [...].

La prima questione attiene alla pretesa periodicità annuale della frequenza ai corsi tematici in discorso.

Per una prima ricostruzione, la periodicità annuale della partecipazione deriverebbe dalla pari periodicità delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 nelle quali sono inserite «iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» (cfr. art. 6, comma 2, primo periodo, cit., già presente nella versione anteriore alla riforma del 2025)^[68]. L'art. 6, comma 2-*bis* cit. definisce la partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 come obbligatoria. Invero, la soluzione proposta non ha indicazioni testuali che possano orientare univocamente a favore della proposta periodicità dell'adempimento del dovere formativo. Non è stata modificata, in particolare, la disciplina dei termini in cui rileva l'attività formativa della Scuola anche ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati, in relazione alle quali l'art. 11, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che «l'impegno è riferito (...) alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura»^[69]. Parimenti inalterato è il dettato dell'art. 25 d.lgs. n. 26/2006, rubricato «Obbligo di frequenza» per cui «Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4». Non appare risolutiva, inoltre, la derivazione logica del criterio dell'annualità dalla pari periodicità delle linee programmatiche ministeriali *ex art. 5 cit.* Queste ultime - come confermato anche dalle loro più recenti edizioni (l'ultima formata in periodo di vigenza della riforma in esame e comunque dopo la pubblicazione in GU della l. n. 181/2025) - si pongono in una logica collaborativa rispetto alla definizione del programma annuale delle iniziative formative della SSM, integrando una serie di proposte e di segnalazioni di temi di interesse formativo alla luce di un quadro normativo in evoluzione; esse, come annuncia la nota di trasmissione del Ministero, costituiscono un «atto di indirizzo generale», nel rigoroso rispetto dell'autonomia e della competenza esclusiva della SSM^[70], inserendosi in una logica collaborativa testualmente positivizzata dall'art. 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 26 del 2006. Tale norma, infatti, dispone che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura «propongono annualmente

delle linee programmatiche al fine dell'adozione del programma annuale dell'attività didattica da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura».

In via ipotetica, la partecipazione «ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2» potrebbe valere ad assolvere in via definitiva l'obbligo formativo fissato dalla legge. In senso contrario, rispetto all'assolutezza di questa conclusione, si deve osservare che la formazione sulle materie a trattazione vincolata indicate nel secondo comma dell'art. 6 cit. deve essere – in termini consustanziali – continua e sostenuta da momenti di aggiornamento, circostanza che richiama la necessità di precise cadenze temporali; la definizione di queste ultime, però, merita di essere rimessa al CSM, almeno in relazione alla disciplina consiliare dedicata alle valutazioni di professionalità dei magistrati o alle attitudini direttive.

Sulla seconda questione, invece, appare convincente la soluzione secondo la quale la pregressa partecipazione a corsi (anche plurimi), qualificati dalla complessiva conformità ai contenuti del comma secondo dell'art. 6 cit., può costituire una modalità adeguata per l'adempimento dell'obbligo delineato dal comma 2-*bis*. Anche per questa via, invero, sembra confermata la necessità che venga definito un lasso temporale di persistente validità o efficacia della pregressa formazione sul modello sperimentato a livello normativo per i corsi per direttivi e semidirettivi⁶³ e a livello di disciplina consiliare per i cd. corsi di riconversione *ex art. 13*, comma 3 d.lgs. n. 160/2006⁶⁴. Pur mancando un'espressa qualificazione delle iniziative formative svolte prima della fissazione dell'obbligo formativo di nuovo conio, se appare disfunzionale affidare alla Scuola una validazione postuma della pertinenza delle materie trattate e della metodologia seguita, si ritiene che essa possa essere rimessa all'onere di allegazione e documentazione di ogni discente. Al netto dell'esigenza generale di continuità dell'aggiornamento periodico e di non definitività del percorso di crescita professionale,

⁶³ Ai sensi dell'art. 26-*bis*, comma 3, d.lgs. 26/2006 sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.

⁶⁴ In base alla risoluzione del 30 luglio 2020 in ordine al corso di qualificazione professionale connesso al tramutamento delle funzioni, il CSM ha osservato: «Inoltre, anche al fine di evitare inutili duplicazioni di corsi per i medesimi magistrati a breve distanza di tempo, appare congruo fissare in 5 anni la durata della validità del corso di riconversione professionale ai fini del rispetto del citato art. 13, comma 3. Ne deriva che, allorquando il Consiglio comunicherà alla Scuola l'elenco dei magistrati che hanno avanzato una richiesta di trasferimento di sede che determini anche il cambiamento di funzioni, la Scuola individuerà ai fini dell'ammissione al corso, esclusivamente quelli che non hanno frequentato un analogo corso di qualificazione professionale connesso al tramutamento delle funzioni nei cinque anni precedenti».

infatti, apparirebbe ingeneroso escludere che i magistrati possano già aver maturato esperienze «formative» significative in materia.

3. Conclusioni

La novella della l. 181/2025 rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, anche se non possono essere trascurati diversi nodi interpretativi, soprattutto in termini di ambito soggettivo, di periodicità, di contenuti, di risorse e di impatto sulle carriere dei magistrati.

Molti di questi aspetti richiederanno chiarimenti applicativi da parte del CSM e certamente una capacità organizzativa che la SSM ha già iniziato a sperimentare, in sede centrale e decentrata, pur a fronte dei compiti accresciuti dei quali è investita.

Il costante aggiornamento dei magistrati su temi così delicati e fondamentali, alla luce delle continue evoluzioni normative e delle pressanti raccomandazioni internazionali, appare, in ogni caso, obiettivo prioritario e strategico. Un risultato da perseguire anche con un mutamento di metodologie e di impostazioni formative, capace di preparare alla trasformazione della professionalità di ogni magistrato chiamato ad apprendere e confrontarsi in maniera non formale con saperi diversi al fine di applicare una normativa che affida molte delle proprie capacità protettive all'attitudine di superare limiti ed incrostazioni culturali ancora largamente diffuse nella realtà sociale; una delle primarie ragioni, merita riconoscerlo, delle difficoltà di contrasto di tale forma di criminalità.

ABSTRACT

La legge 2 dicembre 2025 n. 181/2025 ha introdotto rilevanti novità rispetto agli obblighi formativi dei magistrati in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Con una soluzione originale, il legislatore giunge a predeterminare gli argomenti oggetto di formazione obbligatoria, delineando un'impostazione programmatico-organizzativa già nel tessuto normativo primario, che finisce per chiamare in causa l'autonomia della SSM, le competenze ordinamentali del CSM e, in definitiva, una moderna declinazione dell'indipendenza della magistratura, fondata su una competenza professionale non formale. Restano in ombra profili non secondari quali l'esatta perimetrazione della platea dei destinatari e la periodicità dell'assolvimento dell'obbligo formativo, aree rispetto alle quali la disciplina consiliare potrebbe offrire preziose precisazioni. Prospettiva che in ogni caso va considerata muovendo dalla forte e generale responsabilizzazione dei magistrati che si ricava dal complessivo intervento normativo rispetto all'applicazione di una normativa che affida molte delle proprie capacità protettive all'attitudine degli operatori giuridici di superare limiti culturali e nel riconoscere la condizione autentica delle vittime di tale forma di criminalità.

PAROLE CHIAVE

Formazione – violenza contro le donne – Obbligatorietà – Competenza professionale – Indipendenza della magistratura – cambiamenti culturale

* * *

STRENGTHENING MANDATORY JUDICIAL TRAINING AS A KEY MEASURE
FOR PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE
AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE

ABSTRACT

Law No. 181 of 2 December 2025 introduced significant innovations concerning the mandatory training obligations of magistrates in the field of combating violence against women and domestic violence. Through an original approach, the legislature predefines the subject-matter of compulsory training, embedding a programmatic and organisational framework directly within primary legislation. This choice ultimately engages the autonomy of the Scuola Superiore della Magistratura (SSM), certain statutory powers of the Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) and, more broadly, a modern conception of judicial independence grounded in substantive professional competence rather than mere formal status.

Not insignificant issues nevertheless remain unresolved, in particular the precise definition of the categories of beneficiaries and the frequency with which the training obligation must be fulfilled, areas in respect of which secondary regulatory intervention by the CSM could provide valuable clarification. In any event, this perspective must be assessed in light of the strong and general attribution of responsibility to magistrates emerging from the legislative framework as a whole, especially with regard to the application of a body of law whose protective effectiveness largely depends on the ability of legal practitioners to overcome entrenched cultural limitations and to accurately recognise the authentic condition of victims of this form of criminality.

KEYWORDS

Training – Violence against women – Mandatory nature – Professional competence – Judicial independence – Cultural change